



## **Informazioni per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in merito ai loro obblighi a norma del regolamento UE sui gas fluorurati**

Documento di orientamento: Importazioni di apparecchiature precaricate  
versione 2.6, febbraio 2020

***Il presente documento lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti nel regolamento sui gas fluorurati e si intende privo di valore giuridico. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014. Per le questioni relative all'applicazione, contattare la persona competente nel rispettivo Stato membro.***

### **Novità**

Gli aggiornamenti chiave contenuti nella versione 2.6 del presente documento di orientamento rispetto alla versione 2.5 del febbraio 2019 riguardano il modello della relazione di verifica aggiunto come allegato I al presente documento.

### **Riconoscimenti**

Il presente documento è stato elaborato per la Commissione europea, DG CLIMA, sulla base del lavoro svolto da Wolfram Jörß e Graham Anderson (Öko-Institut, Germania), di Barbara Gschrey e Bastian Zeiger (Öko-Recherche GmbH, Germania) e di Martin Beckmann e Luc Larmuseau (verico SCE).

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

---

## Indice

1.	Destinatari della guida.....	6
1.1.	Questa guida ha rilevanza per la mia impresa?.....	6
1.2.	Obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra .....	7
2.	Informazioni generali e chiarimenti .....	8
2.1.	Chi è l'importatore? .....	8
2.2.	Cosa si intende per "immissione in commercio"? .....	8
2.3.	Gas fluorurati a effetto serra e idrofluorocarburi (HFC).....	8
2.4.	Che cos'è un'apparecchiatura precaricata? .....	9
2.5.	Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II.....	10
2.6.	Potenziale di riscaldamento globale (GWP, <i>Global warming potential</i> ).....	10
2.7.	Quantità di gas fluorurati contenuta nell'apparecchiatura .....	11
2.8.	"Eliminazione graduale degli HFC" e "sistema di quote di HFC" .....	12
2.9.	Detentori di quote, storici e nuovi entranti .....	12
3.	Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote.....	13
3.1.	Evitare gli obblighi evitando gli HFC .....	14
3.2.	Opzioni per considerare gli HFC nelle apparecchiature precaricate importate all'interno del sistema di quote (conformità all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati).....	14
3.3.	Opzione 1: ottenere un'autorizzazione dal detentore di una quota direttamente o tramite un'impresa (ad es. il fabbricante di apparecchiature) che gestisce le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature.....	15
3.4.	Opzione 2: importazione di apparecchiature caricate con gas precedentemente immessi in commercio nell'UE (in casi particolari) .....	20
4.	Registrazione nel portale sui gas fluorurati e uso del registro degli HFC.....	21
4.1.	Registrazione iniziale.....	21
4.2.	Ricevimento di un'autorizzazione .....	21
4.3.	Delega di un'autorizzazione.....	25
5.	Dichiarazione di conformità e relativa documentazione .....	30
6.	Verifica indipendente e trasmissione dei risultati .....	31

6.1. Che cosa verifica l'organismo di controllo? .....	32
6.2. Gradi di accuratezza .....	32
6.3. Trasmissione dei documenti di verifica .....	33
7. Altri obblighi a carico di importatori e fabbricanti di apparecchiature.....	34
7.1. Obblighi di comunicazione.....	34
7.2. Immissione in commercio di apparecchiature contenenti gas fluorurati .....	35
7.3. Etichettatura .....	35
7.4. Sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE di apparecchiature contenenti gas fluorurati .....	36
8. Gas fluorurati a effetto serra .....	37
8.1. Gas fluorurati elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati .....	37
8.2. Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento sui gas fluorurati .....	39
8.3. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela .....	40
9. Miscele comuni .....	42
10. Modelli per la dichiarazione di conformità e l'indicazione del grado di accuratezza .....	43
10.1. Dichiarazione di conformità dell'importatore.....	43
10.2. Verifica e trasmissione dei documenti di verifica.....	45
11. Informazioni aggiuntive .....	50
Punti di contatto nazionali per i gas fluorurati.....	50
Commissione europea, pagina sui gas fluorurati a effetto serra.....	50
Allegato I      Modello della relazione di verifica .....	51

## 1. Destinatari della guida

### 1.1. Questi guida ha rilevanza per la mia impresa?

La presente guida riguarda le prescrizioni a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra<sup>1</sup> ("regolamento sui gas fluorurati") per gli importatori di apparecchiature (compresi prodotti) contenenti i gas elencati negli allegati I e II del regolamento sui gas fluorurati. Occorre tenere presente che il termine "apparecchiatura" nel presente documento si riferisce **ad apparecchiature fisse e mobili**<sup>2</sup>, salvo diversa indicazione.

Per capire se il presente documento riguarda la propria impresa, occorre porsi le seguenti domande:

- 1) L'impresa è un importatore? (cfr. sezione 2.1 Chi è l'importatore?)
- 2) Le apparecchiature sono importate per l'immissione in libera pratica nell'UE?
- 3) Le apparecchiature importate contengono<sup>3</sup> gas elencati nell'allegato I e/o II del regolamento sui gas fluorurati?
- 4) Le vostre importazioni annuali di apparecchiature caricate con HFC superano la soglia di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente?

Se la risposta è "**si**" a tutte e quattro le domande, l'impresa è soggetta a determinati obblighi ai sensi del regolamento sui gas fluorurati, incluso quello di rispettare il sistema di quote degli HFC.

L'intento del presente documento è di favorire la **comprensione** e l'**osservanza** di tali obblighi.

Per ulteriori informazioni, contattare il rispettivo punto di contatto nazionale per i gas fluorurati. L'elenco dei punti di contatto [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact\\_list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf) è disponibile sulla [pagina web dei gas fluorurati](#) della direzione generale Azione per il clima (DG Clima): [https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas\\_it](https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_it)

#### **Rilevanza per i fabbricanti di apparecchiature:**

Il presente documento dovrebbe essere utile anche per i **fabbricanti di apparecchiature che producono al di fuori dell'UE** (e non importano direttamente le apparecchiature nell'UE)<sup>4</sup>, poiché aiuta a comprendere meglio le norme per l'importazione di apparecchiature nell'UE<sup>4</sup> e consente di accrescere la consapevolezza degli importatori di apparecchiature relativamente a tali disposizioni. In particolare è opportuno conoscere l'"opzione di pooling" (opzione di condivisione), illustrata nelle sezioni 3 e 4.3, che consente ad esempio ai fabbricanti di contribuire al processo di eliminazione graduale degli HFC, procurandosi le autorizzazioni dai detentori di quote e delegandole alle imprese operanti come importatori di apparecchiature nell'UE. La sezione 7.1 spiega in che modo i fabbricanti di apparecchiature possono aiutare gli importatori ad adempiere ai loro obblighi annuali di comunicazione.

Inoltre la sezione 7.4 contiene una sintesi degli **obblighi a carico dei fabbricanti di apparecchiature dell'UE**.

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1586851998287&uri=CELEX:32014R0517>

<sup>2</sup> Ad esempio gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli.

<sup>3</sup> L'apparecchiatura è considerata un'apparecchiatura contenente gas fluorurati anche se tali gas sono presenti solo in parti specifiche della stessa (ad esempio in schiume isolanti di elettrodomestici). Tuttavia, ai fini della conformità (cfr. sezioni 3 e 5) al regolamento sui gas fluorurati (articolo 14) hanno rilevanza solo gli idrofluorocarburi (HFC) caricati nei circuiti di refrigerazione.

<sup>4</sup> Cfr. anche il riquadro a pag. 12

**Il presente documento non ha valore giuridico e non pregiudica gli obblighi stabiliti nel regolamento sui gas fluorurati.**

## **1.2. Obblighi per gli importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra**

I principali obblighi a carico degli importatori di apparecchiature contenenti gas elencati nell'allegato I (cfr. sezione 8.1) e/o nell'allegato II (cfr. sezione 8.2) del regolamento sui gas fluorurati sono i seguenti:

- gli importatori di apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RAC, *Refrigeration and Air Conditioning*) devono assicurarsi che tutti gli idrofluorocarburi (HFC) precaricati nelle apparecchiature siano considerati all'interno del sistema di quote di HFC (cfr. sezione 3); gli importatori devono anche registrarsi nel registro degli idrofluorocarburi (cfr. sezione 4) e redigere una o più dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) al momento dell'importazione (regolamento sui gas fluorurati, articoli 14 e 17) e garantire che la conformità sia pienamente documentata e verificata (cfr. sezione 6);
- ogni anno (cfr. sezione 7.1) gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti gas elencati nell'allegato I (cfr. sezione 8.1) e/o nell'allegato II (cfr. sezione 8.2) del regolamento sui gas fluorurati sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'importazione, i dati sulle importazioni annuali (regolamento sui gas fluorurati, articolo 19)<sup>5</sup>;
- restrizioni all'immissione in commercio (cfr. sezione 7.2) si applicano a determinati tipi di attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I. Le condizioni specifiche sono indicate nell'allegato III del regolamento sui gas fluorurati (articolo 11);
- le attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I devono essere etichettate (cfr. sezione 7.3).

Il presente documento si concentra in particolare sugli obblighi a norma del **regolamento sui gas fluorurati relativi alle importazioni di apparecchiature RAC precaricate con idrofluorocarburi (HFC)** (articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati).

<sup>5</sup> Si noti che la soglia per l'obbligo di comunicazione è pari a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, come illustrato nella sezione 7.1.

## 2. Informazioni generali e chiarimenti

### 2.1. Chi è l'importatore?

L'importatore è la persona giuridica che importa il gas o l'apparecchiatura all'atto dello sdoganamento nell'UE. La documentazione cartacea doganale è rilevante ai fini della conformità al regolamento sui gas fluorurati, in quanto fornisce prova dell'entità che effettua l'importazione. **In tale documentazione l'importatore è identificato come "consegnatario"** (campo 8 del documento di dichiarazione doganale o documento amministrativo unico (DAU)).

Le imprese sono considerate importatori solo se importano apparecchiature da paesi al di fuori dell'UE. Le imprese non sono considerate importatori se si limitano ad acquistare/vendere apparecchiature precaricate da/a imprese di altri Stati membri. Le spedizioni tra Stati membri non sono considerate importazioni/esportazioni.

### 2.2. Cosa si intende per "immissione in commercio"?

L'articolo 2 del regolamento sui gas fluorurati definisce l'"immissione in commercio" come: *"la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione;"*.

Per gli importatori di apparecchiature, questo significa che **una volta immessa in libera pratica l'apparecchiatura si intende immessa in commercio**. Tuttavia, se, ad esempio, l'apparecchiatura è importata ai sensi del regime di perfezionamento attivo, non s'intende immessa sul mercato. Altre procedure doganali che non sono considerate immissioni in commercio sono le importazioni per transito e i regimi di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca<sup>6</sup>.

Lo stesso vale per i gas sfusi: se sono acquistati nell'UE, si intendono immessi in commercio dal venditore, mentre se sono importati nell'UE, si intendono immessi in commercio all'atto dell'immissione in libera pratica.

### 2.3. Gas fluorurati a effetto serra e idrofluorocarburi (HFC)

I gas fluorurati a effetto serra sono composti sintetici utilizzati in numerosi settori e applicazioni industriali, in particolare nella refrigerazione. Nella maggior parte dei casi, sono utilizzati per sostituire determinate sostanze che riducono lo strato di ozono, come i clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC), in graduale eliminazione in tutto il mondo a norma del protocollo di Montreal. Benché i gas fluorurati a effetto serra non presentino sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni equivale a quello dell'intero settore dell'aviazione. Ai sensi delle definizioni del regolamento sui gas fluorurati (articolo 2), anche le miscele contenenti HFC sono idrofluorocarburi.

Il termine "gas fluorurati" si riferisce ai gas elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati. Si tratta di:

1. idrofluorocarburi (HFC)
2. perfluorocarburi (PFC)
3. esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)

---

<sup>6</sup> A condizione che tali importazioni rimangano nel territorio doganale dell'UE non più di 45 giorni o che non siano successivamente presentate per l'immissione in libera pratica nell'UE o trasformate.

L'allegato II del regolamento sui gas fluorurati elenca "altri gas fluorurati a effetto serra" (gas di cui all'allegato II), che comprendono idro(cloro)fluorocarburi insaturi, eteri e alcoli fluorurati e altri composti perfluorurati.

I termini "gas fluorurati", "HFC" e "gas di cui all'allegato II" comprendono anche le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze. Gas e miscele sono comunemente noti con più nomi. A titolo di esempio, l'HFC-134a è conosciuto anche come R134a, e l'R404A è una miscela di R125, R143a e R134a, tutti HFC.

I gas fluorurati di cui all'allegato I e gli altri gas di cui all'allegato II del regolamento sui gas fluorurati sono illustrati nella sezione 8 "Gas fluorurati a effetto serra" del presente documento, mentre nella sezione 9 "Miscele comuni" si trova un elenco delle miscele più comunemente utilizzate contenenti HFC.

L'applicabilità degli obblighi stabiliti dal regolamento sui gas fluorurati e aventi rilevanza per gli importatori di apparecchiature varia a seconda del tipo di gas. Alcuni obblighi si applicano esclusivamente agli HFC, altri solo a gas fluorurati o anche ai gas di cui all'allegato II (tabella 1). Gli obblighi concernenti le apparecchiature ai sensi del processo di eliminazione graduale degli HFC riguardano solo specifiche apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC (elencati nella sezione 1 dell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati) ivi comprese miscele contenenti almeno un HFC.

**Tabella 1: applicabilità degli obblighi concernenti le apparecchiature per tipo di gas**

	HFC (allegato I, sezione 1)	PFC e SF <sub>6</sub> (allegato I, sezioni 2 e 3)	Gas di cui all'allegato II
<b>Eliminazione graduale HFC</b>	X		
<b>Comunicazione</b>	X	X	X
<b>Divieti relativi ai prodotti</b>	X	X	
<b>Etichettatura di prodotti</b>	X	X	

#### 2.4. Che cos'è un'apparecchiatura precaricata?

Nel contesto del regolamento sui gas fluorurati per apparecchiatura precaricata si intende un'apparecchiatura RAC che è già stata caricata (almeno parzialmente) con un HFC refrigerante o una miscela contenente almeno un HFC al momento dell'importazione. Spesso la precarica avviene durante la fabbricazione dell'apparecchiatura. Nel corso dell'installazione, talvolta è necessario aggiungere una carica supplementare all'apparecchiatura, ad esempio per adeguarsi alle condizioni in loco (es.: tubi di lunghezza superiore alla norma).

Altri obblighi in materia di comunicazione ed etichettatura, nonché restrizioni all'immissione in commercio di apparecchiature, si applicano più in generale ad **apparecchiature contenenti** gas fluorurati e/o gas di cui all'allegato II. Questo riguarda sia i gas contenuti nei circuiti di un'apparecchiatura sia i gas utilizzati in altre parti dell'apparecchiatura, come ad esempio le schiume isolanti.

## **2.5. Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II**

Elenco di apparecchiature (e prodotti) che possono essere precaricati o contenere gas fluorurati (non esaustivo):

- apparecchiature RAC ermeticamente sigillate<sup>7</sup> contenenti HFC:
  - frigoriferi e congelatori domestici;
  - unità di refrigerazione singole ("plug-in") per uso commerciale o altro uso;
  - asciugatrici a pompa di calore;
  - unità mobili di condizionamento d'aria (monoblocco);
  - umidificatori;
  - ...
- Apparecchiature RAC non ermeticamente sigillate, o loro componenti, che utilizzano HFC:
  - unità split di condizionamento d'aria;
  - pompe di calore;
  - unità multisplit di condizionamento d'aria;
  - refrigeratori;
  - apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria (ad es. utilizzate in autovetture, autobus, treni, navi);
  - apparecchiature mobili di refrigerazione (ad es. in autocarri e rimorchi frigoriferi);
  - ...
- Altre apparecchiature (non RAC) e prodotti che utilizzano HFC:
  - apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli);
  - schiume (ad es. polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), schiuma monocomponente (OCF);
  - aerosol;
  - solventi;
  - ...
- Apparecchiature e prodotti che utilizzano gas fluorurati o gas di cui all'allegato II (esclusi HFC):
  - commutatori;
  - apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli);
  - dosatori di solventi;
  - ...

## **2.6.**

---

<sup>7</sup> Distributori e utenti finali di apparecchiature precaricate devono distinguere tra apparecchiature ermeticamente sigillate e non ermeticamente sigillate, poiché queste ultime possono essere installate solo da persone fisiche certificate (articolo 10 e articolo 11, paragrafi 4 e 5).

### Potenziale di riscaldamento globale (GWP, *Global warming potential*)

A ciascun gas fluorurato e a ciascun gas di cui all'allegato II è stato assegnato un "potenziale di riscaldamento globale" (GWP). Nel caso delle miscele, il GWP è calcolato sulla base delle singole sostanze che le compongono<sup>8</sup>. Il GWP è un parametro di emissione che indica in che misura un gas riscalda l'atmosfera. È calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato/di un gas di cui all'allegato II, rispetto a un chilogrammo di CO<sub>2</sub>.

Il GWP di gas fluorurati e miscele comunemente utilizzati oggi è espresso in migliaia. Ad esempio, l'R404A (GWP 3 922) è 3 922 volte più potente della CO<sub>2</sub>. Prevenire il rilascio nell'atmosfera di gas fluorurati è un modo estremamente efficace per ridurre le emissioni.

**Tabella 2: potenziale di riscaldamento globale di comuni gas a effetto serra, refrigeranti e altri composti fluorurati**

Gas	GWP (AR4 <sup>9</sup> , 100 anni)
CO <sub>2</sub>	1
Metano	25
Ossido di azoto	298
R134a	1 430
R407C (miscela)	1 774
R410A (miscela)	2 088
R404A (miscela)	3 922
HFC-125	3 500
PFC-14	7 390
SF <sub>6</sub>	22 800

#### 2.7. Quantità di gas fluorurati contenuta nell'apparecchiatura

Per rispettare i requisiti dell'eliminazione graduale degli HFC o gli obblighi di comunicazione relativi a gas fluorurati e ai gas di cui all'allegato II, gli importatori devono conoscere la quantità di gas precaricata nell'apparecchiatura importata, misurata in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. Tale quantità deve essere indicata in CO<sub>2</sub> equivalente sull'etichetta da apporre sull'apparecchiatura all'atto della sua immissione in commercio (ossia quando è immessa in libera pratica dopo l'importazione).

##### Esempio:

per calcolare gli HFC precaricati in una spedizione di 1 000 climatizzatori domestici a split occorre innanzi tutto calcolare la quantità di HFC contenuta in ciascuna unità.

Nell'ipotesi che ciascuna unità contenga 1 kg di R410a, con un GWP di 2 088,

il risultato è il seguente:

=> ciascuna unità è precaricata con una quantità di HFC pari a:

**0,001 tonnellate x 2 088 = 2,088 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente**

=> la quantità totale importata precaricata nell'apparecchiatura è pari a:

**1 000 x 2,088 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente = 2 088 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.**

<sup>8</sup> Il metodo di calcolo è spiegato nell'allegato IV del regolamento sui gas fluorurati. Per una versione semplificata, consultare la sezione 8.3 del presente documento, Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela.

<sup>9</sup> AR4: Quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPPC), Capitolo 2 Modifiche nei componenti atmosferici e nel forzante radiativo - tabella 2.14: [www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/](http://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/)

Inoltre, è importante identificare il tipo di refrigerante utilizzato. Se le unità di condizionamento d'aria fossero invece caricate con 1 kg di R32 (GWP=675), la quantità totale importata per una spedizione di 1 000 unità ammonterebbe a 675 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente (0,001 tonnellate x 675 x 1 000).

**Le importazioni di gas non HFC, come gli idrocarburi, non sono soggette a restrizioni nel quadro del regolamento sui gas fluorurati.** Tuttavia, si applicano restrizioni alle miscele contenenti HFC, anche se in combinazione con altre sostanze. Considerando la miscela R-431A, composta per il 71% da R-290 (propano, GWP=3) e per il 29% da R-152a (GWP=124), la quantità totale importata di HFC per una spedizione di 1 000 unità con 1 kg di R-431A ammonterebbe solo a 38 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente (0,001 tonnellate x (71% x 3 + 29% x 124) x 1 000) grazie al basso potenziale di riscaldamento globale della miscela. Consultare anche la sezione 8.3, Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela.

## 2.8. "Eliminazione graduale degli HFC" e "sistema di quote di HFC"

Il regolamento sui gas fluorurati prevede una riduzione (o "eliminazione graduale") del 79% tra il 2015 e il 2030 della quantità di HFC immessa in commercio nell'UE. Le quantità di HFC sono calcolate in CO<sub>2</sub> equivalente (articolo 15). Il processo di eliminazione graduale si basa su un sistema di quote di HFC (articolo 16), nell'ambito del quale ai (soli!) produttori e importatori di **gas sfusi** sono assegnate quote che limitano il loro diritto di immettere in commercio tali gas (cfr. sezione 2.9).

## 2.9. Detentori di quote, storici e nuovi entranti

I produttori e gli importatori di **HFC sfusi** devono detenere una quota per poterli immettere in commercio. La separazione dei detentori di quote in "storici" e "nuovi entranti" è pertinente per gli importatori di apparecchiature, poiché le procedure per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la quota sono leggermente diverse (cfr. sezione 3).

I detentori "**storici**" sono le imprese per le quali un valore di riferimento è stato determinato in base alla riferita immissione in commercio di gas sfusi in passato a partire dal 1° gennaio 2015 come indicato all'articolo 19 per gli anni disponibili (regolamento sui gas fluorurati, articolo 16). La Commissione europea assegna una quota a queste imprese in base alla loro quota di mercato storica, il loro "valore di riferimento". Per un elenco di detentori storici per il 2018-2020 consultare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1587107735998&uri=CELEX:02017D1984-20171104>

I "**nuovi entranti**" sono imprese che non hanno un valore di riferimento ma intendono immettere in commercio HFC sfusi l'anno successivo. La Commissione ha assegnato una quota a queste imprese in base alla loro dichiarazione circa l'intenzione di immettere in commercio HFC sfusi (regolamento sui gas fluorurati, articolo 16, paragrafo 2). La quota deriva da una riserva accantonata a tale scopo ed è assegnata su base proporzionale.

Ogni tre anni, la Commissione effettua un nuovo calcolo sulla base degli HFC immessi in commercio dal 2015. Ciò significa che gli attuali nuovi entranti cambiano status nel ricalcolo successivo, diventando detentori storici.

Gli importatori di apparecchiature precaricate con HFC non importano gas sfusi e pertanto non sono né detentori storici né nuovi entranti. I due termini si riferiscono esclusivamente a produttori e importatori che immettono in commercio gas sfusi.

**Gli importatori di apparecchiature non detengono quote, ma sono comunque interessati dal processo di eliminazione graduale (cfr. sezione 3, Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote).**

### 3. Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote

Il regolamento (UE) n. 517/2014 ("regolamento sui gas fluorurati") prevede una serie di disposizioni obbligatorie per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore (RAC) precaricate con HFC.

Il regolamento sui gas fluorurati introduce un processo di eliminazione graduale degli HFC e un sistema di quote per produttori e importatori di HFC sfusi, vale a dire trasportati in serbatoi o bombole. Si noti che gli importatori e i fabbricanti UE di apparecchiature precaricate con HFC non immettono **gas sfusi** sul mercato dell'UE. **Di conseguenza, non detengono una quota di HFC**, ma sono comunque interessati dal processo di eliminazione graduale.

Il processo di eliminazione graduale degli HFC è finalizzato a ridurre gradualmente il loro utilizzo. Se gli HFC contenuti in apparecchiature importate non fossero soggetti a restrizioni all'importazione, non sarebbe possibile rispettare gli obiettivi ambientali. L'importazione di apparecchiature precaricate con HFC si può comunque effettuare a determinate condizioni. In ogni caso, quella di evitare ogniqualvolta possibile l'importazione di apparecchiature RAC caricate con HFC è l'opzione più semplice per rispettare l'eliminazione graduale degli HFC (cfr. sezione 3.1).

**Gli importatori<sup>10</sup> di apparecchiature RAC precaricate con HFC sono tenuti a garantire** (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 14) **che al momento dell'immissione di apparecchiature precaricate sul mercato dell'UE gli HFC caricati in tali apparecchiature siano considerati all'interno del sistema di quote.** Ciò non si applica agli importatori di quantità inferiori a 100 tonnellate in CO<sub>2</sub> equivalente di HFC all'anno.

Le opzioni su come considerare le importazioni di apparecchiature contenenti HFC nel sistema di quote sono illustrate nelle sezioni da 3.2 a 3.4 che seguono. Inoltre, **la conformità all'articolo 14 deve essere pienamente documentata e verificata.** I relativi obblighi concernenti la documentazione e le dichiarazioni di conformità sono illustrati nella sezione 5, mentre la verifica indipendente è trattata nella sezione 6.

Di conseguenza, per quanto concerne la conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC (articolo 14) per gli importatori di apparecchiature è importante operare una distinzione tra apparecchiature RAC precaricate con HFC e apparecchiature di altro tipo o comunque non caricate con HFC (cfr. anche la sezione 2.5 Apparecchiature (o prodotti) precaricati che possono contenere gas fluorurati o gas di cui all'allegato II).

#### **Ruolo dei fabbricanti non UE di apparecchiature RAC caricate con HFC:**

Poiché la conformità al processo di eliminazione graduale deve essere garantita all'atto dell'immissione in commercio delle apparecchiature precaricate, sono principalmente gli importatori ad essere interessati da quest'obbligo. Tuttavia, anche i fabbricanti di apparecchiature (che producono al di fuori dell'UE) possono svolgere un ruolo.

Dove possibile, un fabbricante non UE potrebbe:

- sensibilizzare i propri importatori in merito alla conformità al regolamento sui gas fluorurati, in particolare per quanto concerne l'inclusione delle apparecchiature RAC nel processo di eliminazione graduale degli HFC (obblighi a norma dell'articolo 14, cfr. le sezioni da 3 a 6) e l'obbligo di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 19 (cfr. sezione 7.1);
- partecipare attivamente all'adempimento di quanto previsto per l'eliminazione graduale degli HFC, ottenendo e delegando autorizzazioni mediante l'opzione di pooling (cfr. sezione 3.3, orientamenti pratici sull'uso del registro degli HFC alla sezione 4.3);

<sup>10</sup>Cfr. la descrizione di importatore nella sezione 2.1: Chi è l'importatore?

- consentire agli importatori di conformarsi fornendo tutti i documenti necessari per la dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5); nonché
- garantire l'etichettatura delle apparecchiature (cfr. sezione 7.3) a norma del regolamento sui gas fluorurati, articolo 12.

### 3.1. Evitare gli obblighi evitando gli HFC

**L'opzione più semplice per conformarsi al processo di eliminazione graduale degli HFC consiste nell'evitare completamente, dove possibile, l'importazione di apparecchiature RAC contenenti HFC.** Per molti tipi di apparecchiature sono già disponibili modelli analoghi privi di HFC e che impiegano, ad esempio, idrocarburi.

In alternativa, gli importatori potrebbero anche scegliere di importare apparecchiature non precaricate con HFC ("vuote"). Le apparecchiature potrebbero essere importate con una precarica priva di HFC, come l'azoto, per poi essere caricate nell'UE (ad esempio durante l'installazione) con HFC acquistati nell'UE (e quindi considerati nel sistema di quote). In questo modo l'importatore eviterebbe di dover richiedere le autorizzazioni (cfr. l'opzione 2 che segue) e di adempiere agli obblighi di comunicazione, ma l'apparecchiatura "vuota" dovrebbe comunque essere etichettata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sui gas fluorurati (cfr. sezione 7.3).

### 3.2. Opzioni per considerare gli HFC nelle apparecchiature precaricate importate all'interno del sistema di quote (conformità all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati)

Un importatore di apparecchiature RAC dispone di due modi per garantire il rispetto dell'obbligo di considerare gli HFC contenuti nelle apparecchiature precaricate all'interno del sistema di quote dell'UE quando essi sono superiori al limite annuale di importazione pari a 100 tonnellate CO<sub>2</sub> equivalente:

**Opzione 1: Ottenere un'autorizzazione** da un detentore di quote che corrisponde alla quantità di HFC presente nell'apparecchiatura precaricata. Le autorizzazioni si possono ottenere direttamente dal detentore di una quota o tramite un'impresa, come il fabbricante dell'apparecchiatura, che abbia ottenuto autorizzazioni dal detentore di una quota con l'intento di trasferirle ("delegarle") alle imprese che importano l'apparecchiatura ("sistema di pooling"). Le autorizzazioni possono essere utilizzate dall'importatore delle apparecchiature ai fini della dichiarazione di conformità (sezione 5, Dichiarazione di conformità) solo se registrate nel registro degli HFC<sup>11</sup>.

Il sistema delle autorizzazioni è illustrato in maggior dettaglio nella sezione 3.3 che segue. L'utilizzo pratico del registro degli HFC a tale scopo è trattato nella sezione 4.2.

**Opzione 2:** Dimostrare che gli **HFC precaricati erano stati immessi precedentemente in commercio nell'UE**. Per una spiegazione, consultare la sezione 3.4 che segue.

In entrambe le opzioni, si applicano gli obblighi concernenti la dichiarazione di conformità che accompagna ogni importazione di apparecchiature e la documentazione di base, come spiegato nella sezione 5. La dichiarazione di conformità è soggetta a una verifica annuale, come indicato nella sezione 6.

---

<sup>11</sup> Per approfondire l'argomento del registro degli HFC, cfr. la sezione 4, Registrazione nel portale dei gas fluorurati e uso del registro degli HFC.

### **3.3. Opzione 1: ottenere un'autorizzazione dal detentore di una quota direttamente o tramite un'impresa (ad es. il fabbricante di apparecchiature) che gestisce le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature**

In base a questa opzione, l'importatore di apparecchiature RAC precaricate con HFC ottiene **un'autorizzazione dal detentore di una quota** (vale a dire un produttore o importatore di gas) o da un'impresa che gestisce le autorizzazioni **per l'utilizzo della quota** a norma dell'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati.

Importante: gli importatori di apparecchiature non devono cercare di ottenere essi stessi le quote ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate!

#### ***Che cos'è un'autorizzazione?***

Un'autorizzazione è un accordo contrattuale tra il detentore di una quota (ossia il produttore o l'importatore di gas) e l'importatore di apparecchiature o un'impresa come un fabbricante di apparecchiature che intenda gestire le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature. In quest'ultimo caso, il "gestore di autorizzazioni" delega all'importatore di apparecchiature una parte delle autorizzazioni ricevute dal detentore della quota.

L'autorizzazione, anche delegata, consente all'importatore di utilizzare una quantità specifica della quota (espressa in CO<sub>2</sub> equivalente) del detentore per importare l'apparecchiatura precaricata.

Le autorizzazioni sono sempre concesse a un'altra impresa (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 18, paragrafo 2), ossia il detentore di una quota non può autorizzare se stesso a importare apparecchiature. **Per essere considerata valida per l'importatore di apparecchiature, l'autorizzazione deve essere inserita e approvata entro 30 giorni (status: "valida") nel registro degli HFC.**

Quando il detentore autorizza l'utilizzo di una parte della propria quota, tale parte è considerata, *per le sue finalità*, esaurita per quell'anno e non si può più utilizzare, ad esempio per l'importazione di gas sfusi. In altre parole, i detentori di quote devono assicurare che le quantità totali che immettono in commercio in un dato anno, ivi comprese le quantità autorizzate ad altri nel corso dell'anno, non superino la loro quota annuale. Il superamento della quota è illegale e sanzionabile ai sensi del regolamento sui gas fluorurati (articolo 25) e della legge nazionale dello Stato membro interessato.

#### ***Ottenere le autorizzazioni direttamente dal detentore di una quota***

Per ottenere direttamente le autorizzazioni l'importatore di apparecchiature dovrebbe contattare il detentore di una quota attraverso lo strumento di abbinamento nel portale dei gas fluorurati o contattando i detentori di quote elencati nella [decisione di esecuzione \(UE\) 2017/1984 della Commissione](#)<sup>12</sup> al fine di richiederle in tempo utile. Le autorizzazioni non hanno scadenza, per cui un'autorizzazione ricevuta dal detentore di una quota dal 2015 può essere utilizzata per importare apparecchiature precaricate anche negli anni successivi.

Gli importatori dovrebbero ottenere un numero di autorizzazioni sufficiente per coprire in toto la quantità di HFC contenuta nelle apparecchiature all'atto dell'importazione (immissione in libera pratica). Tale quantità è calcolata in CO<sub>2</sub> equivalente.


Le imprese sono tenute a registrare le autorizzazioni nel registro degli HFC; in caso contrario, non saranno valide per l'importazione di apparecchiature. Gli importatori di apparecchiature sono in

---

<sup>12</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1587107735998&uri=CELEX:02017D1984-20171104>.

Solo le imprese per le quali è stato determinato un valore di riferimento (detentori "storici") figurano nell'elenco. L'elenco dei detentori di quote nuovi entranti non è disponibile al pubblico.

grado di verificare nel registro le autorizzazioni e le quantità (in CO<sub>2</sub> equivalente) che sono state direttamente autorizzate dai detentori di quote.



**Strumento di abbinamento**

Lo strumento di abbinamento permette ai detentori di quote di trovare più facilmente imprese interessate ad acquisire autorizzazioni all'importazione di apparecchiature precaricate e viceversa. Per accedere a questa funzione, una volta effettuato l'accesso nel portale sui gas fluorurati fare clic sul pulsante "matchmaking" (abbinamento).

Le imprese possono visualizzare due elenchi: uno di detentori di quote ("quota holders") e uno di imprese interessate ad acquisire autorizzazioni ("authorisation seekers"). Facendo clic sul pulsante "CONTACT" (Contatta), le imprese possono inviare un'email automatica per chiedere al destinatario di essere contattate.

**EQUIPMENT AUTHORISATION MATCHMAKING**

CHOOSE:

List quota holders  List authorisation seekers

UNDERTAKING NAME	COUNTRY	ACTION
NMORGANIZATION--	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Cyprus (CY)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Italy (IT)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Czech Republic (CZ)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Spain (ES)	CONTACT
NMORGANIZATION--	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--	France (FR)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Hungary (HU)	CONTACT

SHOW 10 ENTRIES PAGE 1 OF 6 SHOWING 1 TO 10 OF 56 ENTRIES

1.32.2 (57b918c) - 25-08-2018 22:09 | [Top](#) [Contact](#) - [Legal notice](#)


Per impostazione predefinita, le imprese non sono visualizzate in questi elenchi: per esserlo, devono esprimere il consenso nel profilo di registrazione. A tal fine:

- 1) fare clic su PROFILE (Profilo) (pulsanti in alto),
- 2) fare clic su EDIT (Modifica) (in basso a destra) e
- 3) fare clic sul campo CONSENT (Consenso) che si desidera selezionare (riquadro nel profilo aziendale).

***Ottenere le autorizzazioni tramite un'impresa che gestisce le autorizzazioni per gli importatori, come il fabbricante delle apparecchiature ("sistema di pooling" ovvero condivisione)***

Il sistema di pooling agevola l'acquisizione di autorizzazioni da parte degli importatori più piccoli. Mediante questo sistema, un'impresa che desidera gestire le autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature, come ad esempio un fabbricante di apparecchiature, costituisce una riserva di autorizzazioni ad uso degli importatori delle sue apparecchiature, acquisendone una quantità maggiore dal detentore di una quota. In seguito il gestore di autorizzazioni può delegare, indicandolo nel registro degli HFC, l'intera quantità autorizzata o parte della stessa ad altre imprese registrate come importatori di apparecchiature. **La delega può essere conferita una volta sola: non è possibile un'ulteriore subdelega.**

I detentori di quote e i gestori di autorizzazioni, come ad esempio i fabbricanti, possono vedere nel registro degli HFC le quantità (in CO<sub>2</sub> equivalente) autorizzate/delegate ogni anno agli importatori di apparecchiature.



***Ottenere autorizzazioni da detentori storici o nuovi entranti***


I detentori di quote sono suddivisi in storici, ossia imprese con un valore di riferimento, e nuovi entranti ossia imprese senza un valore di riferimento (cfr. sezione 2.9). Entrambi possono concedere un'autorizzazione, **ma i nuovi entranti sono anche tenuti a vendere fisicamente la quantità corrispondente di gas all'atto dell'autorizzazione** (diversamente dai detentori storici). Il gas non deve essere necessariamente fornito fisicamente a chi riceve l'autorizzazione (ossia l'importatore di apparecchiature). Di conseguenza, un nuovo entrante può vendere le proprie autorizzazioni alla parte A solo se ha venduto fisicamente almeno una quantità corrispondente di gas alla parte B. Il nuovo entrante, o il suo rappresentante esclusivo, nel caso di imprese al di fuori dell'UE, deve fornire prova di avervi provveduto, ad esempio tramite polizze di carico, ricevute di

consegna (articolo 18, paragrafo 2). Tale prova deve essere fornita dal detentore di una quota nuovo entrante nella sua relazione annuale (cfr. sezione 7.1 Obblighi di comunicazione) da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo alla concessione dell'autorizzazione.


Per quanto riguarda le autorizzazioni (non le quote, che sono solo per i produttori e gli importatori di HFC sfusi), un importatore di apparecchiature può usare eventuali autorizzazioni e autorizzazioni delegate residue (non utilizzate) negli anni successivi.

I diagrammi di flusso che seguono illustrano il processo per ottenere autorizzazioni da i) detentori di quote storici e ii) nuovi entranti.

(i) Processo per ottenere autorizzazioni da detentori di quote storici:



(ii) Processo per ottenere le autorizzazioni da detentori di quote nuovi entranti:



**Sostanzialmente, per l'importatore di apparecchiature (o per il "gestore di autorizzazioni") non fa differenza rivolgersi a un nuovo entrante dell'UE o di un paese terzo per ottenere un'autorizzazione.** Se il nuovo entrante non è residente nell'UE, deve servirsi del proprio rappresentante esclusivo – un'impresa con sede nell'UE – per adempiere agli obblighi del regolamento sui gas fluorurati, ad esempio per quanto riguarda le comunicazioni sulle autorizzazioni, le vendite di gas e le importazioni.

#### **Modalità di comunicazione delle autorizzazioni**

Ai fini della conformità, **le autorizzazioni (delegate) devono essere inserite nel registro degli HFC** (cfr. sezione 4) **affinché gli importatori di apparecchiature le possano utilizzare per le rispettive dichiarazioni di conformità** (cfr. sezione 5). Inoltre, entrambe le parti (detentore di una quota e importatore di apparecchiature) riportano le quantità autorizzate nelle rispettive relazioni annuali (cfr. sezione 7.1), non necessariamente nello stesso anno:

- l'importatore di apparecchiature deve comunicare l'uso dell'autorizzazione (delegata) nell'anno civile successivo all'anno di importazione dell'apparecchiatura (ad es., entro il 31 marzo 2020 per le apparecchiature importate nel 2019). L'importatore di apparecchiature deve dichiarare chi ha rilasciato o delegato l'autorizzazione e quando.

Le autorizzazioni (delegate) pervenute nel registro degli HFC sono automaticamente importate nello strumento di comunicazione, per agevolare le comunicazioni degli importatori di apparecchiature. In seguito, agli importatori è richiesto di specificare in che quantità le autorizzazioni disponibili sono state utilizzate per coprire le effettive importazioni;

- per il detentore di una quota, si considera come data di rilascio dell'autorizzazione il momento dell'immissione in commercio, ossia l'anno di utilizzo della quota. Di conseguenza, il detentore di una quota che rilascia l'autorizzazione è tenuto a comunicarlo entro il 31 marzo dell'anno civile successivo (ad es. 31 marzo 2019 per un'autorizzazione rilasciata nel 2018).

La Commissione europea e le autorità nazionali competenti possono confrontare i dati inseriti da entrambe le parti a fini di verifica.

Per maggiori informazioni sulla comunicazione, consultare la sezione 7.1 Obblighi di comunicazione.

### **3.4. Opzione 2: importazione di apparecchiature caricate con gas precedentemente immessi in commercio nell'UE (in casi particolari)**

In linea di principio, per un importatore è possibile utilizzare HFC precedentemente immessi in commercio nell'UE, prima della loro (re)importazione nell'UE all'interno di apparecchiature precaricate. In altre parole, gli HFC sono immessi in commercio nell'UE, esportati, caricati nell'apparecchiatura al di fuori dell'UE e in seguito reimportati nell'UE all'interno dell'apparecchiatura. I gas sfusi dovrebbero essere forniti direttamente dall'impresa esportatrice ai fabbricanti di apparecchiature di paesi terzi e in tal caso occorre presentare la relativa prova. L'obbligo di documentazione di questa circostanza è contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, che stabilisce quanto segue:

*se gli HFC contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli HFC sul mercato, che attesti che la quantità di HFC è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui gas fluorurati<sup>13</sup> e della sezione 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione<sup>14</sup>.*

Tale documentazione sarebbe necessaria per la dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) emessa in tal caso dall'importatore delle apparecchiature e sarebbe soggetta alla verifica di un organismo di controllo indipendente (cfr. sezione 6).

Poiché si tratta di un modello commerciale piuttosto insolito, è probabile che sia pertinente solo in un numero di casi molto limitato. Inoltre, richiede una comunicazione annuale dettagliata (cfr. sezione 7.1) da parte a) dell'impresa che aveva precedentemente immesso il gas sfuso sul mercato dell'UE, b) dell'esportatore del gas sfuso e c) degli importatori di apparecchiature:

- a) l'impresa che aveva precedentemente immesso il gas sfuso sul mercato dell'UE deve aver calcolato i quantitativi esportati a fronte della propria quota e non deve aver dichiarato l'esonero dalla riduzione per l'esportazione (regolamento sui gas fluorurati, articolo 15, paragrafo 2, lettera c)) alla sezione 5 dei moduli;
- b) l'esportatore di gas sfusi è tenuto a dichiarare tali quantitativi come esportati da acquisti propri nell'UE (sezione 3C del modulo);
- c) l'importatore di apparecchiature è tenuto a specificare i quantitativi importati nelle apparecchiature alla sezione 12 del modulo, indicando l'impresa che ha esportato il gas sfuso e l'anno di esportazione.

Per maggiori informazioni sulla comunicazione annuale consultare la sezione 7.1 Obblighi di comunicazione.

<sup>13</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

<sup>14</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1191>

## 4. Registrazione nel portale sui gas fluorurati e uso del registro degli HFC

Ai fini dell'attuazione del processo di eliminazione graduale e del sistema di quote si utilizza un registro online degli HFC (cfr. regolamento sui gas fluorurati, articolo 17) gestito dalla Commissione europea. Nel registro sono inserite le quote di HFC assegnate a detentori storici e nuovi entranti. Inoltre, si tiene traccia dei trasferimenti di quote tra detentori di quote, nonché delle autorizzazioni (delegate) concesse da detentori di quote/gestori di autorizzazioni a importatori di apparecchiature. Tutte le imprese che detengono una quota, le imprese che forniscono o ricevono HFC esenti (regolamento sui gas fluorurati, articolo 15, paragrafo 2) **e gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature RAC precaricate contenenti HFC<sup>15</sup> hanno l'obbligo legale di registrarsi nel registro degli HFC.**

È anche possibile registrarsi **unicamente** come impresa che gestisce autorizzazioni, un'opzione che consente ad esempio ai fabbricanti di ricevere autorizzazioni e delegarle agli importatori di apparecchiature precaricate. Questi gestori di autorizzazioni non hanno alcun obbligo ad esempio di comunicazione o verifica ai sensi del regolamento sui gas fluorurati.

### 4.1. Registrazione iniziale

Il registro degli HFC fa parte del **portale sui gas fluorurati** (F-Gas Portal) del sito web della DG CLIMA (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain>). Il portale è il punto di accesso per il registro degli HFC e per la relazione annuale delle imprese ed ha rilevanza per gli importatori di apparecchiature contenenti sia gas fluorurati sia gas di cui all'allegato II. La registrazione nel portale sui gas fluorurati rappresenta la prima fase della procedura di comunicazione. [Indicazioni sulle modalità di registrazione \(Guidance on how to register\)](#) sono disponibili a questo indirizzo [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance\\_document\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf)

### 4.2. Ricevimento di un'autorizzazione

Il detentore di una quota è tenuto a inserire nel registro degli HFC le autorizzazioni concesse a importatori di apparecchiature o gestori di autorizzazioni. In effetti, gli importatori e i gestori di autorizzazioni che ricevono le autorizzazioni dovrebbero sollecitarne l'inserimento nel registro degli HFC, poiché solo dopo l'inserimento l'importatore può fare uso dell'autorizzazione.

La seguente schermata fornisce una panoramica della sezione "autorizzazioni" del registro degli HFC:

---

<sup>15</sup> Anche gli importatori di altri tipi di apparecchiature hanno l'obbligo di registrarsi nel portale sui gas fluorurati ai fini della comunicazione annuale.

European Commission  
CLIMATE ACTION  
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

### WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014.  
Only producers and importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs (according to Art. 15(2)) and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

**MY QUOTAS:**

This part of the HFC Registry is for Importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.

NOT APPLICABLE

**MY DECLARATIONS:**

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.

NOT APPLICABLE

**MY AUTHORIZATIONS:**

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).

**ACCESS MY AUTHORIZATIONS**

Gli importatori possono vedere le autorizzazioni ottenute e accettarne di nuove: fare clic sul pulsante verde **"HFC registry"** (indicato con la freccia gialla) > poi fare clic sul pulsante **"access my authorisations"** (indicato con la freccia rossa).

La schermata successiva mostra nella parte superiore il saldo delle autorizzazioni per l'impresa e nella parte inferiore un elenco di tutte le autorizzazioni ricevute (per gestori di autorizzazioni, come i fabbricanti, anche quelle delegate):

nel saldo delle autorizzazioni, le autorizzazioni/deleghe ricevute sono sommate di anno in anno, mentre quelle utilizzate/delegate sono sottratte. **Tuttavia, il parametro "authorizations used" (autorizzazioni utilizzate) si aggiorna con un ritardo consistente: l'aggiornamento è infatti possibile soltanto dopo la completa conclusione dell'attività annuale di relazione e verifica, il che significa che possono trascorrere anche due anni dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione.**

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION- [REDACTED] HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

### AUTHORIZATION BALANCE FOR NMORGANIZATION- [REDACTED]

**QUOTA AUTHORIZATION BALANCE PER YEAR**

YEAR	BALANCE FROM PREVIOUS YEAR	AUTHORIZATION RECEIVED	AUTHORIZATION USED	AUTHORIZATION DELEGATED	END YEAR BALANCE
2015	0	564983	0	0	564983
2016	564983	500000	0	9010	1055973

Nella parte inferiore dello schermo, le autorizzazioni ricevute e, nel caso dei gestori di autorizzazioni, anche le deleghe concesse (cfr. sezione 4.3), sono elencate in ordine cronologico, a partire dalle autorizzazioni o deleghe più recenti (in alto nell'elenco).

**AUTHORIZATIONS FOR NMORGANIZATION**

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs as well as for importers and manufacturers of precharged equipment. The bulk HFC importers/producers can authorise the use of (parts of) their quota to equipment importers and manufacturers for compliance with Art. 14. Equipment importers and manufacturers can receive and list their authorisations obtained. The manufacturers of equipment can also delegate their received authorisations to importers of precharged RAC equipment.

**LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS**

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
05/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 1 500	
04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 9 000	
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

Le autorizzazioni in ingresso (ossia trasmesse dal detentore di una quota o delegate da un gestore di autorizzazioni) sono indicate come "waiting for acceptance" (in attesa di accettazione). Fare clic sul segno di spunta (indicato dalla freccia blu in basso) per vedere nel dettaglio l'autorizzazione inserita dal detentore della quota/gestore di autorizzazioni.

**QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01**

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015		IN	WAITING FOR ACCEPTANCE	+ 10 000	NMORGANIZATION-	

[BACK TO LIST](#)

L'entità che concede l'autorizzazione (detentore di quota o gestore di autorizzazioni) è identificata insieme al quantitativo autorizzato (10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente in questo esempio). Per convalidare l'autorizzazione, è sufficiente che gli importatori di apparecchiature facciano clic su "accept" (freccia viola in basso). Va notato che il sistema annulla automaticamente l'autorizzazione (delegata) inserita se il beneficiario non la accetta entro 30 giorni.

### QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION--[REDACTED]

Status	Submission date
WAITING FOR ACCEPTANCE	06/07/2015

**QUOTA HOLDER DETAILS**

ORGANIZATION NAME* NMORGANIZATION--[REDACTED]	TELEPHONE* ① +321239415	WEBSITE WEBSITE--9415
STREET* street--7507	NO. nrstreet--7507	POSTAL CODE* zipcode--7507
	CITY* city--7507	COUNTRY* Estonia
VAT NUMBER* VAT9415		

**RECIPIENT OF AUTHORISATION**

Please provide the ID and the name of the beneficiary.  
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* [REDACTED]	BENEFICIARY NAME* FGAS Undertaking Test 01
-------------------------------	---

**AMOUNT AUTHORISED**

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR 2015	AMOUNT AUTHORIZED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)* 10000
--------------	--

**OTHER INFORMATION:**

COMMENTS FROM UNDERTAKING

COMMENTS FROM BENEFICIARY \* (REQUIRED IN CASE OF REJECTION)

REJECT
BACK TO SUMMARY
ACCEPT

Una volta accettata, l'autorizzazione appare inizialmente con lo status "waiting for issuing" (in attesa di rilascio). Dopo il rilascio, l'autorizzazione appare con lo status "valid" (valida).

**Solo le autorizzazioni "valide" possono essere utilizzate per coprire le importazioni di apparecchiature RAC contenenti HFC e riportate nelle dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) e nelle relazioni annuali (cfr. sezione 7.1).**

Le autorizzazioni ottenute (status: "valid") sono elencate con i quantitativi di CO<sub>2</sub> equivalente (10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente in questo esempio).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01
HOME
PROFILE
HFC REGISTRY
REPORTING

#### QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015	AUT [REDACTED]	IN	VALID	+ 10 000	NMORGANIZATION [REDACTED]	[b]

BACK TO LIST

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

V1.10.1.1 (16/06/2015) | [Top](#) [Contact](#) - [Legal notice](#)

### 4.3. Delega di un'autorizzazione

Le imprese che desiderano delegare autorizzazioni devono assicurarsi di essere registrate come gestori di autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti HFC ("Managing authorisations for importers of refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs") nel profilo aziendale indicato nel registro (selezionare "YES" nel punto indicato dalla freccia gialla). Se non è ancora così, questo campo potrà essere attivato retroattivamente, utilizzando il pulsante "Edit" (freccia viola in basso). Questo campo è anche completamente indipendente dagli altri campi selezionati nel quadro del profilo aziendale, ad es. importatore di gas sfusi/apparecchiature, esportatore di gas sfusi (e può essere aggiunto).

The screenshot shows the 'HFC REGISTRY' portal for an organization. The status is 'VALID'. The profile details include:

- ORGANISATION NAME: NMORGANIZATION--
- TELEPHONE: +321239914
- WEBSITE: http://www.x9914.com
- STREET: str--7831, NUMBER: 1, POSTAL CODE: cp7831, CITY: Cargovil, Vilvoorde, COUNTRY: Belgium
- VAT NUMBER: VAT9914

The 'USERS' table lists:

FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ACTIONS
Test ODS new	TEST LAST	ep.user002@gmail.com	
fname--9661	Iname--9661	9661email@climaOds2010.yyy	
Oeko	INSTITUT	ecas.test@oeko.de	

The 'BUSINESS SPECIFICATIONS' section contains several questions with radio button options:

- ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER OF HFCs \*:  Yes
- ARE YOU AN EXPORTER OF HFCs \*:  Yes,  No
- ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER/EXPORTER OF OTHER FLUORINATED GREENHOUSE GASES (NON-HFCs) LISTED IN ANNEX I OR II \*:  Yes
- ARE YOU AN UNDERTAKING USING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II AS FEEDSTOCK \*:  Yes,  No
- ARE YOU AN UNDERTAKING IN RECEIPT OF EXEMPTED HFCs \*:  Yes,  No
- ARE YOU IMPORTING PRODUCTS AND EQUIPMENT CONTAINING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II \*:  Yes,  No. Under 'Yes', 'Importer of Refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs' is selected.
- ARE YOU AN UNDERTAKING DESTROYING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II \*:  Yes,  No
- ARE YOU MANAGING AUTHORISATIONS FOR IMPORTERS OF REFRIGERATION, AC AND HEATPUMP EQUIPMENT CONTAINING HFCs? \*:  Yes (indicated by a yellow arrow)

Buttons at the bottom include 'SHOW BUSINESS SPECIFICATIONS HISTORY', 'SHOW REGISTRATION HISTORY', and 'EDIT' (indicated by a purple arrow).

I gestori di autorizzazioni possono delegare, in tutto o in parte, le autorizzazioni ricevute. La procedura per ricevere l'autorizzazione è descritta nella sezione 4.2 che precede.

Per delegare le autorizzazioni, in tutto o in parte, i gestori devono prima di tutto accedere al registro degli HFC nel portale sui gas fluorurati (freccia gialla) e poi accedere alla sezione autorizzazioni (freccia rossa):

**CLIMATE ACTION**  
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

**WELCOME TO THE HFC REGISTRY**

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and Importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

**MY QUOTAS:**

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.

NOT APPLICABLE

**MY DECLARATIONS:**

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.

NOT APPLICABLE

**MY AUTHORIZATIONS:**

This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).

ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Qui, i gestori possono vedere le autorizzazioni ricevute e le deleghe concesse. Per conferire una delega, occorre prima di tutto selezionare la relativa autorizzazione ricevuta (lo status deve essere "valid") facendo clic sul pulsante giallo di visualizzazione ("view", indicato dalla freccia blu nell'esempio che segue):

**LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS**

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

Nella schermata generale dell'autorizzazione, è indicato il quantitativo disponibile (evidenziato in rosso), al netto dei quantitativi utilizzati e delegati. Per un'ulteriore autorizzazione, fare clic su "Make a Delegation" (conferisci una delega - freccia blu).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION: [REDACTED] HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

### QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION- [REDACTED]

Status	Issued on	Long number
VALID	18/12/2015	PRO-DU03-APPL-2015-00000099

#### QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANISATION NAME: NMORGANIZATION- [REDACTED] TELEPHONE: +321239428 WEBSITE: http://www.x9428.com

STREET: str--7515 NO: 1 POSTAL CODE: cp7515 CITY: Dordrecht COUNTRY: Netherlands

VAT NUMBER: VAT9428

#### RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.  
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID: [REDACTED] BENEFICIARY NAME: NMORGANIZATION [REDACTED]

#### AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR: 2015 AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT): 500000

#### DELEGATION OF AUTHORIZATIONS

HIDE DELEGATIONS

STATUS	DATE	BENEFICIARY NAME	BENEFICIARY COUNTRY	AMOUNT DELEGATED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
Valid	20/09/2016	NMORGANIZATION- [REDACTED]	Belgium (BE)	10	[b]

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

MAKE A DELEGATION

Nel seguente riquadro di dialogo sulla delega, inserire codice di identificazione e nominativo del beneficiario (evidenziato in rosso) e il quantitativo delegato (evidenziato in giallo). Infine, fare clic sul pulsante "submit" (freccia blu in basso).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--14445 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

### DELEGATION OF AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION- [REDACTED]

**GRANTOR DETAILS**

ORGANISATION NAME\* NMORGANIZATION- [REDACTED] TELEPHONE\* +3212314445 WEBSITE http://www.x14445.com

STREET\* str--11590 NO. 1 POSTAL CODE\* cp11590 CITY\* Wiesbaden COUNTRY\* Germany

VAT NUMBER\* VAT14445

**RECIPIENT OF DELEGATION**

Please provide the ID and the name of the beneficiary.  
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID\* [REDACTED] BENEFICIARY NAME\* NMorganization- [REDACTED]

**AMOUNT DELEGATED**

Please provide the amount of quota to be delegated.

AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)\* 9000

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

**OTHER INFORMATION:**

COMMENTS FROM UNDERTAKING

BACK TO SUMMARY SUBMIT SAVE

Il sistema chiede all'utente di confermare la delega; a tal fine, fare clic su "yes".

**PLEASE CONFIRM**

Are you sure you want to delegate 9000 tonnes of CO2 equivalent to company NMorganization- [REDACTED] ?

YES NO

Nella panoramica delle autorizzazioni, ora la nuova delega è indicata nell'elenco come "waiting for acceptance" (in attesa di accettazione).

**LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS**

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ACCEPTANCE	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION- [REDACTED]	- 9 000	[D]
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION- [REDACTED]	- 10	[D]

Una volta che il ricevente l'ha accettata nel registro (come indicato nella sezione 4.2 che precede) la delega concessa appare con lo status "waiting for issuing" ("in attesa di rilascio").

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]

Successivamente al rilascio, la delega compare con lo status "valid" ("valida").

04/10/201	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]
-----------	-------	------------	-----	----------------------------	---------------------------	---------	-----

**Solo le autorizzazioni e le deleghe "valide" possono essere utilizzate dal ricevente per coprire le importazioni di apparecchiature RAC contenenti HFC e riportate nelle dichiarazioni di conformità (cfr. sezione 5) e nelle relazioni annuali (cfr. sezione 7.1).**

## 5. Dichiarazione di conformità e relativa documentazione

**L'onere della prova** sul fatto che gli HFC contenuti nelle apparecchiature precaricate sono considerati nel meccanismo di eliminazione graduale degli HFC nell'UE **spetta all'importatore delle apparecchiature**, che è tenuto a garantire la conformità all'atto dell'immissione in commercio delle apparecchiature precaricate (ossia l'immissione in libera pratica dopo l'importazione). Se non è in grado di fornire le prove necessarie, l'importatore non deve immettere in commercio l'apparecchiatura.

A tale proposito, gli importatori di apparecchiature RAC contenenti HFC hanno l'obbligo di redigere una **dichiarazione di conformità**<sup>16</sup> all'atto dell'importazione di una spedizione di apparecchiature per l'immissione in libera pratica. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879<sup>17</sup> stabilisce le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità: La sezione 10.1, Dichiarazione di conformità dell'importatore, contiene un modello di dichiarazione di conformità ricavato dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Nella dichiarazione di conformità, l'importatore di apparecchiature specifica in base a quale opzione (cfr. sezioni da 3.2 a 3.4) gli HFC contenuti nell'apparecchiatura importata sono considerati nel quadro dell'eliminazione graduale degli HFC.

**Per tutte le importazioni di HFC precaricati in apparecchiature è necessaria una dichiarazione di conformità.** Ciò non si applica agli importatori di quantità inferiori a 100 tonnellate in CO<sub>2</sub> equivalente di HFC all'anno.

La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale dell'importatore delle apparecchiature. L'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.

Per ciascuna dichiarazione di conformità, l'importatore di apparecchiature ha l'obbligo di conservare la documentazione relativa al tipo e alla quantità di apparecchiature importate, nonché ai quantitativi di HFC ivi contenuti, in unità di massa e convertiti in CO<sub>2</sub> equivalente. Non occorre che questa documentazione sia inclusa nella copia della dichiarazione di conformità messa a disposizione delle autorità doganali. Nel caso di una reimportazione (opzione 2, cfr. sezione 3.4), occorrono documenti aggiuntivi. Per maggiori dettagli sui documenti necessari, cfr. la sezione 10.2.

L'importatore conserva le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione per **almeno cinque anni** dal momento dell'immissione in commercio delle apparecchiature.

La dichiarazione di conformità dell'importatore e la relativa documentazione sono soggette a verifica, come illustrato nella sezione 6. Inoltre, gli importatori sono tenuti a presentare una relazione annuale sui risultati del processo di verifica (cfr. sezione 6).

### **Dichiarazioni di conformità dei fabbricanti di apparecchiature con sede nell'UE**

Anche i fabbricanti di apparecchiature RAC precaricate con sede nell'UE hanno l'obbligo di preparare una dichiarazione di conformità, firmata da un rappresentante legale, all'atto dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato dell'UE. La portata della documentazione richiesta si discosta leggermente da quella che sono tenuti a fornire gli importatori; per maggiori dettagli cfr. sezione 10.2. Come gli importatori, anche i fabbricanti UE conservano le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione almeno per cinque anni.

**Tuttavia, le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti UE non sono soggette a verifica.** La sezione 6 della presente guida non si applica pertanto ai fabbricanti UE.

<sup>17</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0879>

Per una sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE, cfr. anche sezione 7.4.

## 6. Verifica indipendente e trasmissione dei risultati

Le dichiarazioni di conformità degli importatori di apparecchiature e la relativa documentazione (cfr. sezione 5) sono soggette alla verifica di un organismo di controllo esterno indipendente. La sezione 6.1 spiega qual è esattamente l'oggetto della verifica.

L'organismo di controllo deve essere accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE (per la verifica delle relazioni sulle emissioni ai sensi del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione) o accreditato per la verifica dei documenti finanziari nello Stato membro nel quale è ubicato l'importatore.

Nel documento di verifica, l'organismo di controllo fornisce un'indicazione del grado di accuratezza. Per una descrizione del grado di accuratezza atteso, cfr. sezione 6.2; un modello di dichiarazione dell'organismo di controllo è contenuto nella sezione 10.2.

L'allegato I del presente documento di orientamento contiene un modello della relazione di verifica completa, con gli elementi che dovrebbero essere ripresi nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

L'importatore di apparecchiature ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea (cfr. sezione 6.3) il documento di verifica e di comunicare l'indicazione del grado di accuratezza fornita dall'organismo di controllo. Il modello che gli importatori delle apparecchiature devono utilizzare per la loro comunicazione alla Commissione europea è identico a quello proposto nella presente guida per l'organismo di controllo (cfr. 10.2). Al fine di agevolare la comunicazione obiettiva dell'importatore di apparecchiature in merito ai risultati della verifica, si raccomanda che l'importatore inviti l'organismo di controllo a utilizzare questo modello nel documento di verifica.

Il termine sia per la verifica dell'organismo di controllo (cfr. sezione 6.1) sia per la trasmissione della relazione di verifica da parte dell'importatore di apparecchiature (sezione 6.3, mediante il modello di cui alla sezione 10.2) è il 31 marzo dell'anno civile successivo all'immissione in commercio. Questa data corrisponde al termine per la presentazione della relazione annuale (cfr. sezione 7.1) anch'essa inclusa nel processo di verifica, come illustrato nella sezione 6.1. A titolo di esempio, un importatore di apparecchiature dovrebbe completare entro il 31 marzo 2019 la trasmissione del documento di verifica sulle dichiarazioni di conformità relative alle importazioni effettuate nel 2018, nonché la relazione annuale sulle importazioni del 2018.

Va notato che, mentre l'obbligo di comunicazione annuale sulle importazioni di apparecchiature (cfr. sezione 7.1) è soggetto a una soglia di importazioni annuali superiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, si applica una soglia annuale di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per l'obbligo di verifica della o delle dichiarazioni di conformità e trasmissione dei relativi risultati alla Commissione europea. Se, ad esempio, un'impresa importa 200 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, non è tenuta a comunicare tali quantità ma è tenuta a trasmettere una relazione di verifica, che indica le importazioni annuali (200 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente). Poiché il verificatore deve controllare le importazioni annuali, l'inserimento di questa quantità nella relazione di verifica non comporta alcun onere aggiuntivo. Inoltre, il lavoro dell'organismo di controllo indipendente risulta grandemente agevolato se l'impresa redige una relazione in questo caso e utilizza la stampata riassuntiva risultante come base per la verifica indipendente.

Quando le imprese con importazioni inferiori alla soglia annuale di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente caricano la relazione di verifica (6.3 Trasmissione dei documenti di verifica), si chiede loro di inserire i quantitativi di autorizzazioni all'uso di quote confermate nella relazione dell'organismo di controllo indipendente.

Tutte le importazioni devono essere coperte da autorizzazioni. L'articolo 14 non si applica solo agli importatori di un quantitativo di HFC inferiore a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno. Gli importatori sotto tale soglia non sono quindi tenuti a ottenere autorizzazioni o a emettere

dichiarazioni di conformità. Gli importatori di quantità di HFC inferiori a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno devono utilizzare il codice TARIC Y951<sup>18</sup> nella casella 44 del modulo doganale noto come documento amministrativo unico (DAU), in modo che l'obbligo di dichiarazione di conformità sia indicato come non applicabile nel documento doganale.

### **6.1. Che cosa verifica l'organismo di controllo?**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 stabilisce le modalità relative alla verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente (sulla base dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento sui gas fluorurati). L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione specifica che l'organismo di controllo indipendente verifica le dichiarazioni di conformità degli importatori e la relativa documentazione (cfr. sezione 5) in relazione a quanto segue:

- esattezza e completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione (cfr. sezione 5), sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;
- coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione (cfr. sezione 5) con le relazioni annuali trasmesse a norma dell'articolo 19 (cfr. sezione 7.1);
- se un importatore di apparecchiature nella dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) fa riferimento a una autorizzazione (cfr. opzione 1 per la conformità, sezione 3.3): la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni, raffrontando i dati del registro degli HFC (cfr. sezione 4) con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;
- se un importatore di apparecchiature nella dichiarazione di conformità (cfr. sezione 5) fa riferimento a una reimportazione di HFC precedentemente immessi in commercio (cfr. opzione 2 per la conformità, sezione 3.4): l'esistenza di una dichiarazione<sup>19</sup> da parte dell'impresa che aveva originariamente immesso gli HFC sul mercato.

### **6.2. Gradi di accuratezza**

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, l'organismo di controllo fornisce un'indicazione del grado di accuratezza:

L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica ... [compresa] un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

I gradi di accuratezza per le comunicazioni sono specificati nelle sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

L'organismo di controllo verifica che i gradi di accuratezza siano conformi all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, così come al regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, rilevando quanto segue:

- la sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione si applica al quantitativo totale di gas fisicamente caricati e immessi in commercio in categorie di apparecchiature precaricate importate;

---

<sup>18</sup> Codice TARIC (TARif Intégré Communautaire; Tariffa integrata delle Comunità europee) ha lo scopo di illustrare le diverse regole che si applicano a prodotti specifici importati nell'UE. Riguardo all'uso del codice TARIC Y951: utilizzando questo codice si dichiara legalmente che le merci non sono soggette alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

<sup>19</sup> Dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 (cfr. sezioni 3.4 e 5).

- la sezione 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione si applica ai gas esportati e caricati in apparecchiature al di fuori dell'UE;
- le sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione specificano che "i quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale";
- l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione stabilisce che le informazioni sulla quantità totale di idrofluorocarburi siano espresse in chilogrammi o in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione stabilisce che le informazioni sul quantitativo (carica) in ciascuna unità siano arrotondate al grammo più vicino. Cariche specifiche non sono soggette all'obbligo di comunicazione da parte delle imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, ma sono calcolate nel modulo di comunicazione online esclusivamente ai fini del controllo di qualità.

Un modello per l'indicazione del grado di accuratezza è contenuto nella sezione 10.2, Verifica e trasmissione dei documenti di verifica.

### 6.3. Trasmissione dei documenti di verifica

L'importatore è tenuto a trasmettere online il documento di verifica e la relativa documentazione di supporto entro il 31 marzo dell'anno civile successivo all'immissione in commercio. **La relazione di verifica deve essere trasmessa mediante lo strumento di comunicazione, a cui si accede tramite il registro degli HFC (pulsante arancio "reporting" in alto a destra).**

Il **manuale per l'utente del Business Data Repository (BDR) per i gas fluorurati**, che spiega come effettuare la trasmissione per via elettronica, è disponibile in diverse lingue all'indirizzo: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

Nello strumento di comunicazione, nell'elenco delle "**buste e sotto-collezioni**" nella cartella della propria impresa figurano due sotto-collezioni. All'interno della sotto-collezione denominata "**Upload of verification documents (equipment importers)**" (Carica documenti di verifica (importatori di apparecchiature)), creare una nuova busta e inviare il documento o i documenti di verifica utilizzando il breve questionario per la "comunicazione della verifica".

All'importatore è richiesto di indicare nello strumento online le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879:

"Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti."

Le informazioni richieste nello strumento online in merito alle conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti presentano la stessa struttura della parte 2) *Sostanza della verifica* nel modello (cfr. sezione 10.2) per l'indicazione del grado di accuratezza che inizia a pag. 44.

## 7. Altri obblighi a carico di importatori e fabbricanti di apparecchiature

### 7.1. Obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione (articolo 19 del regolamento sui gas fluorurati) riguardano tutti gli importatori di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e gas di cui all'allegato II, **non solo gli importatori di apparecchiature RAC**. Ciascuna impresa che importa ogni anno prodotti e apparecchiature contenenti quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di tali gas (ivi comprese le miscele) ha l'obbligo di comunicare le seguenti informazioni (sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014<sup>20</sup> della Commissione):

- quantitativi in tonnellate metriche di gas fluorurati e gas di cui all'allegato II contenuti in apparecchiature/prodotti, per categoria;
- numero di unità per categoria.

Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

Se convertita in quantitativi fisici di HFC e miscele comunemente utilizzate come refrigeranti, la soglia di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente corrisponde a 350 kg di HFC-134a, 127 kg di R404A, 240 kg di R410A, o 282 kg di R407C.

Inoltre, gli importatori di apparecchiature RAC contenenti HFC sono soggetti ad altri obblighi di comunicazione relativi alla conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC a norma dell'articolo 14:

- gli importatori di apparecchiature che si avvalgono di autorizzazioni (opzione 1 per la conformità, cfr. sezione 3.3) comunicano l'uso e la fonte delle autorizzazioni concernenti gli HFC contenuti in apparecchiature RAC importate (sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione): a tale proposito, le autorizzazioni (delegate) pervenute nel registro degli HFC sono automaticamente importate nello strumento di comunicazione. In seguito agli importatori è richiesto di specificare i quantitativi di autorizzazioni disponibili che sono stati utilizzati per coprire le effettive importazioni di cui alla sezione 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione;
- gli importatori di apparecchiature che si avvalgono dell'opzione 2 (reimportazione, cfr. sezione 3.4) comunicano i rispettivi quantitativi di HFC, identificando l'impresa esportatrice e l'anno di esportazione (sezione 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione).

Per maggiori informazioni sulla comunicazione, consultare la pagina del BDR dedicata ai gas fluorurati: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

### **Ruolo dei fabbricanti non UE di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati o gas di cui all'allegato II**

Poiché l'obbligo di comunicazione riguarda l'importatore di apparecchiature, il fabbricante non può centralizzare la procedura trasmettendo una relazione congiunta concernente diversi importatori di apparecchiature distribuiti nell'UE. Tuttavia, gli importatori possono concedere individualmente al fabbricante di apparecchiature l'accesso ai rispettivi dati aziendali nel registro degli HFC (cfr. sezione 4) consentendo così a un rappresentante del fabbricante di adempiere all'obbligo di comunicazione per conto dell'importatore.

<sup>20</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_318\\_R\\_0004](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004)

## 7.2. Immissione in commercio di apparecchiature contenenti gas fluorurati

Il regolamento sui gas fluorurati comprende una serie di restrizioni all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati (articolo 11 e allegato III), quali:

- frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2015);
- Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate)
  - contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500 (dal 1° gennaio 2020)
  - contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2022)
- apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500 (dal 1° gennaio 2020);
- apparecchiature mobili di condizionamento d'aria (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2020);
- sistemi di condizionamento d'aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 (dal 1° gennaio 2025);
- apparecchiature per la protezione antincendio con HFC-23 (dal 1° gennaio 2016);
- aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 (dal 1° gennaio 2018);
- schiume XPS (polistirene estruso) (vietate dal 1° gennaio 2020) e altre schiume (dal 1° gennaio 2023) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150.

Si applicano alcune eccezioni (ad es. per motivi di sicurezza, uso medico, temperature molto basse). Per l'elenco completo dei divieti e ulteriori dettagli consultare l'allegato III del regolamento sui gas fluorurati.

## 7.3. Etichettatura

Le attrezzature contenenti gas di cui all'allegato I devono essere etichettate (articolo 12 del regolamento sui gas fluorurati e regolamento di esecuzione della Commissione sul formato delle etichette). L'etichetta deve indicare:

- che l'apparecchiatura o il prodotto contiene gas fluorurati e riportare la denominazione industriale del gas in questione;
- la quantità in peso e in CO<sub>2</sub> equivalente
- il GWP del gas.

Queste informazioni devono essere contenute nei manuali di istruzioni e, nel caso di gas fluorurati con un GWP pari o superiore a 150, anche nelle descrizioni utilizzate a fini di pubblicità.

**L'importatore è responsabile della corretta etichettatura dell'apparecchiatura immessa in commercio, ma solitamente l'apparecchiatura è etichettata dal fabbricante.**

#### 7.4. Sintesi degli obblighi a carico dei fabbricanti UE di apparecchiature contenenti gas fluorurati

In linea di principio, gli obblighi che competono ai fabbricanti UE sono gli stessi che competono agli importatori di apparecchiature. Tuttavia, nella pratica esiste qualche differenza, poiché gli HFC utilizzati nelle apparecchiature dai fabbricanti UE spesso sono già stati immessi in commercio. Il riquadro che segue fornisce una breve panoramica delle prescrizioni relative ai fabbricanti UE.

I **fabbricanti di apparecchiature nell'UE** sono soggetti a vari obblighi ai sensi del regolamento sui gas fluorurati. Tali obblighi includono quanto segue.

- **Conformità al processo di eliminazione graduale degli HFC e sistema di quote:** come gli importatori, anche i fabbricanti UE di apparecchiature RAC sono tenuti a redigere una **dichiarazione di conformità** a conferma del fatto che gli HFC caricati nelle apparecchiature immesse sul mercato dell'UE rientrano nel sistema di quote degli HFC – **tranne quando** la soglia annuale pari a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente non è superata –, conservando la completa documentazione di supporto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 5.
- **Nessuna esenzione rispetto all'eliminazione graduale degli HFC per i gas esportati in apparecchiature precaricate:** per la vendita del gas da parte di produttori dell'UE o per l'immissione in libera pratica dopo l'importazione, occorre una quota. Questo vale anche se gli HFC sono venduti a un fabbricante che successivamente intende esportare apparecchiature contenenti HFC. Tuttavia, non occorrono quote se gli HFC sfusi sono importati a norma di procedure doganali diverse dalla "immissione in libera pratica" ed esportati all'interno di apparecchiature senza mai essere immessi in libera pratica nell'UE.
- **Restrizioni all'immissione in commercio** si applicano a importatori e fabbricanti UE che immettono prodotti e apparecchiature sul mercato dell'UE (regolamento sui gas fluorurati, articolo 11 e allegato III; cfr. anche la sezione 7.2 Divieti di immissione in commercio per le apparecchiature contenenti gas fluorurati)
- Prescrizioni in materia di **etichettatura delle apparecchiature** si applicano a importatori e fabbricanti UE (regolamento sui gas fluorurati, articolo 12 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione che stabilisce il formato delle etichette. Consultare anche la sezione 7.3 del presente documento, Etichettatura).

## 8. Gas fluorurati a effetto serra

### 8.1. Gas fluorurati elencati nell'allegato I del regolamento sui gas fluorurati

Gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, unitamente al rispettivo numero CAS (Chemical Abstracts Service) e alle applicazioni comuni:

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
<b>Sezione 1: idrofluorocarburi (HFC)</b>					
HFC-23	trifluorometano (fluoroformio)	CHF <sub>3</sub>	14800	75-46-7	Refrigerante per basse temperature Agente estinguente
HFC-32	difluorometano	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	675	75-10-5	Refrigerante Componente di miscele per refrigeranti
HFC-41	fluorometano (metilfluoruro)	CH <sub>3</sub> F	92	593-53-3	Fabbricazione di semiconduttori
HFC-125	pentafluoretano	CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	3500	354-33-6	Componente di miscele per refrigeranti Agente estinguente
HFC-134	1.1.2.2-tetrafluoroetano	CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	1100	359-35-3	Nessuna applicazione comune al momento
HFC-134a	1.1.1.2-tetrafluoroetano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	1430	811-97-2	Refrigerante Componente di miscele per refrigeranti Solvente da estrazione Propellente per aerosol a uso medico e tecnico Agente rigonfiante per schiume di polistirene estruso (XPS) e poliuretano (PU)
HFC-143	1.1.2-trifluoroetano	CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	353	430-66-0	Nessuna applicazione comune al momento
HFC-143a	1.1.1-trifluoroetano	CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>	4470	420-46-2	Componente di miscele per refrigeranti
HFC-152	1.2-difluoroetano	CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	53	624-72-6	Non utilizzato comunemente
HFC-152a	1,1-difluoroetano	CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>	124	75-37-6	Propellente per aerosol a uso tecnico specialistico Agente rigonfiante per schiume di polistirene estruso (XPS) Refrigerante
HFC-161	fluoroetano (etilfluoruro)	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> F	12	353-36-6	Non utilizzato comunemente. Testato come alternativa all'R22, non utilizzato su scala commerciale
HFC-227ea	1.1.1.2.3.3.3-eptafluoropropano	CF <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	3220	431-89-0	Refrigerante Propellente per aerosol a

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
					uso medico Agente estinguente Agente rigonfiante per schiume
HFC-236cb	1.1.1.2.2.3-esafluoropropano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1340	677-56-5	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-236ea	1.1.1.2.3.3-esafluoropropano	CHF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	1370	431-63-0	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-236fa	1.1.1.3.3.3-esafluoropropano	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	9810	690-39-1	Agente estinguente Refrigerante
HFC-245ca	1.1.2.2.3-pentafluoropropano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	693	679-86-7	Refrigerante Agente rigonfiante
HFC-245fa	1.1.1.3.3-pentafluoropropano	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1030	460-73-1	Agente rigonfiante per schiume di poliuretano (PUR) Solvente per applicazioni speciali
HFC-365 mfc	1.1.1.3.3-pentafluorobutano	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	794	406-58-6	Agente rigonfiante per schiume di poliuretano (PUR) e schiume fenoliche Componente di miscele per solventi
HFC-43-10 mee	1.1.1.2.2.3.4.5.5.5-decafluoropentano	CF <sub>3</sub> CHFCHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1640	138495-42-8	Solvente per applicazioni speciali Agente rigonfiante per schiume
<b>Sezione 2: perfluorocarburi (PFC)</b>					
PFC-14	tetrafluorometano (perfluorometano, tetrafluoruro di carbonio)	CF <sub>4</sub>	7390	75-73-0	Fabbricazione di semiconduttori Agente estinguente
PFC-116	esafluoroetano (perfluoroetano)	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	12200	76-16-4	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-218	ottafluoropropano (perfluoropropano)	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	8830	76-19-7	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-3-1-10 (R-31-10)	decafluorobutano (perfluorobutano)	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	8860	355-25-9	Ricerche nel settore della fisica Agente estinguente
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodecafluoropentano (perfluoropentano)	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	9160	678-26-2	Solvente per la pulizia di precisione Refrigerante a uso ridotto
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradecafluoroesano (perfluoroesano)	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	9300	355-42-0	Liquido di raffreddamento in applicazioni speciali Solvente
PFC-c-318	ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano)	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	10300	115-25-3	Fabbricazione di semiconduttori
<b>Sezione 3: altri composti perfluorurati</b>					
	esafluoruro di zolfo	SF <sub>6</sub>	22800	2551-62-	Gas isolante per

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP	Numero CAS	Applicazioni comuni
				4	commutatori ad alta tensione Gas inerte per la produzione di magnesio Incisione e pulizia nel settore della fabbricazione dei semiconduttori

## 8.2. Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento sui gas fluorurati

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP
<b>Sezione 1: idro(cloro)fluorocarburi insaturi</b>		
HFC-1234yf	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$	4
HFC-1234ze	trans — $\text{CHF}=\text{CHCF}_3$	7
HFC-1336 mzz	$\text{CF}_3\text{CH}=\text{CHCF}_3$	9
HCFC-1233zd	$\text{C}_3\text{:}_2\text{ClF}_3$	4,5
HCFC-1233xf	$\text{C}_3\text{:}_2\text{ClF}_3$	1
<b>Sezione 2: eteri e alcoli fluorurati</b>		
HFE-125	$\text{CHF}_2\text{OCF}_3$	14900
HFE-134	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2$	6320
HFE-143°	$\text{CH}_3\text{OCF}_3$	756
HCFE-235da2 (isofluorano)	$\text{CHF}_2\text{OCHClCF}_3$	350
HFE-245cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_3$	708
HFE-245fa2	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	659
HFE-254cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$	575
HFE-347pcf2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	580
HFE-356pcc3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	110
HFE-449sl (HFE-7100)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OCH}_3$	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OC}_2\text{:}_5$	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OC}_2\text{F}_4\text{OCHF}_2$	1870
HFE-236ca12 (HG-10)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OCHF}_2$	2800
HFE-338pcc13 (HG-01)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{OCHF}_2$	1500
HFE-347 mmy1	$(\text{CF}_3)_2\text{CFOCH}_3$	343
2.2.3.3.3-pentafluoropropanolo	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OH}$	42
bis(trifluorometil)-metanolo	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$	195

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP
HFE-227ea	CF <sub>3</sub> CHFOCF <sub>3</sub>	1540
HFE-236ea2 (desfluorano)	CHF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	989
HFE-236fa	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	487
HFE-245fa1	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	286
HFE 263fb2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-329 mcc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	919
HFE-338 mcf2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	552
HFE-338 mmz1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCHF <sub>2</sub>	380
HFE-347 mcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	374
HFE-356 mec3	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	101
HFE-356 mm1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCH <sub>3</sub>	27
HFE-356pcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	265
HFE-356pcf3	CHF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	502
HFE 365 mcf3	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-374pc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	557
	- (CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH (OH) -	73
<b>Sezione 3: altri composti perfluorurati</b>		
perfluoro polimetil isopropilene (PFPMIE)	CF <sub>3</sub> OCF(CF <sub>3</sub> )CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	10300
trifluoruro di azoto	NF <sub>3</sub>	17200
trifluorometil pentafluoruro di zolfo	SF <sub>5</sub> CF <sub>3</sub>	17700
perfluorociclopropano	c-C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	17340

### 8.3. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela

Dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela:

il GWP totale di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo GWP, comprese le sostanze di cui agli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 517/2014 che non sono gas fluorurati a effetto serra.

$\Sigma$  (sostanza X %  $\times$  GWP) + (sostanza Y %  $\times$  GWP) + ... (sostanza N %  $\times$  GWP)  
dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1%.

Esempio 1: applicando la formula ad una miscela di gas (R-404A) costituita completamente da HFC, composta al 44 % da HFC-125 (GWP=3500), al 52 % da HFC-143a (GWP=4470) e al 4 % da HFC-134a (GWP=1430), si avrebbe:

$\Sigma$  (44 %  $\times$  3500) + (52 %  $\times$  4470) + (4 %  $\times$  1430)  
→ GWP totale = 3922

Esempio 2: applicando la formula ad una miscela di gas (R-413A) contenente anche non HFC, composta all'88% da HFC-134a (GWP=1430), al 9% da PFC-218 (GWP=8830) e al 3% da isobutano/R-600a (GWP=3), si avrebbe:

$$\Sigma (88 \% \times 1430) + (9 \% \times 8830) + (3 \% \times 3)$$

→ GWP totale = 2053,19

È opportuno notare che, ai sensi delle definizioni del regolamento sui gas fluorurati, una miscela (come la R-413A) contenente componenti HFC e non-HFC è considerata interamente un idrofluorocarburo. Di conseguenza, nel convertire le importazioni di R-413A in CO<sub>2</sub> equivalente, occorre applicare il GWP totale di 2053,19.

## 9. Miscele comuni

La tabella sottostante elenca le miscele incluse nell'elenco ristretto dello strumento di comunicazione online.

Miscela	Componenti	GWP*
R-404A	HFC-125: 44%; HFC-134a: 4%; HFC-143a: 52%	3 922
R-407A	HFC-32: 20%; HFC-125: 40%; HFC-134a: 40%	2 107
R-407C	HFC-32: 23%; HFC-125: 25%; HFC-134a: 52%	1 774
R-407F	HFC-32: 30%; HFC-125: 30%; HFC-134a: 40%	1 825
R-407H	HFC-125: 15%; HFC-134a: 52,5%; HFC-32: 32,5%	1 495
R-410A	HFC-32: 50%; HFC-125: 50%	2 088
R-413A	HFC-134a: 88%; PFC-218: 9%; R-600a: 3%	2 053
R-417A	HFC-125: 46,6%; HFC-134a: 50%; R-600: 3,4%	2 346
R-417B	HFC-125: 79%; HFC-134a: 18,3%; R-600: 2,7%	3 027
R-422A	HFC-125: 85,1%; HFC-134a: 11,5%; R-600a: 3,4%	3 143
R-422B	HFC-125: 55%; HFC-134a: 42%; R-600a: 3%	2 526
R-422D	HFC-125: 65,1%; HFC-134a: 31,5%; R-600a: 3,4%	2 729
R-423A	HFC-134a: 53%; HFC-227ea: 47%	2 280
R-424A	HFC-125: 50,5%; HFC-134a: 47%; R-600: 1%; R-600a: 0,9%; R-601a: 0,6%	2 440
R-425A	HFC-227ea: 12%; HFC-134a: 69,5%; HFC-32: 18,5%	1 505
R-426A	HFC-125: 5,1%; HFC-134a: 93%; R-600: 1,3%; R-600a: 0,6%	1 508
R-427A	HFC-32: 15%; HFC-125: 25%; HFC-134a: 50%; HFC-143a: 10%	2 138
R-428A	HFC-125: 77,5%; HFC-143a: 20%; R-290: 0,6%; R-600a: 1,9%	3 607
R-434A	HFC-125: 63,2%; HFC-134a: 16%; HFC-143a: 18%; R-600a: 2,8%	3 245
R-437A	HFC-125: 19,5%; HFC-134a: 78,5%; R-600: 1,4%; R-601: 0,6%	1 805
R-438A	HFC-32: 8,5%; HFC-125: 45%; HFC-134a: 44,2%; R-600: 1,7%; R-601a: 0,6%	2 265
R-442A	HFC-32: 31%; HFC-125: 31%; HFC-134a: 30%; HFC-152a: 3%; HFC-227ea: 5%	1 888
R-448A	HFC-125: 26%; HFC-134a: 21%; HFC-32: 26%; HFC-1234yf: 20%; HFC-1234ze: 7%	1 387
R-449A	HFC-125: 24,7%; HFC-134a: 25,7%; HFC-32: 24,3%; HFC-1234yf: 25,3%	1 397
R-450A	HFC-134a: 42%; HFC-1234ze: 58%	605
R-452A	HFC-125: 59%; HFC-32: 11%; HFC-1234yf: 30%	2 140
R-453A	HFC-227ea: 5%; HFC-134a: 53,8%; HFC-32: 20%; R-600: 0,6%; R-601a: 0,6%	1 765
R-454A	HFC-32: 35%; HFC-1234yf: 65%	239
R-454B	HFC-32: 68,9%; HFC-1234yf: 31,1%	466
R-507A	HFC-125: 50%; HFC-143a: 50%	3 985
R-508A	HFC-23: 39%; PFC-116: 61%	13 214
R-508B	HFC-23: 46%; PFC-116: 54%	13 396

\* I valori del GWP riportati nella tabella sono arrotondati. Il sistema online calcola il GWP in base alla proporzione di ciascun costituente insieme ai GWP e al metodo di cui agli allegati I, II e IV del regolamento 517/2014 sui gas fluorurati.

## **10. Modelli per la dichiarazione di conformità e l'indicazione del grado di accuratezza**

### **10.1. Dichiarazione di conformità dell'importatore**

La dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati (UE) n. 517/2014 è ripresa dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, che è l'atto di esecuzione che decide le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14 del regolamento sui gas fluorurati.

**Il modello completo è riportato alla pagina seguente (pag. 41).**

**Dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>**

I sottoscritti .....  
[nome dell'azienda:] ..... ,  
[numero di partita IVA:] ..... ,  
[per gli importatori di apparecchiature, numero di identificazione nel portale relativo ai gas fluorurati (F-gas portal):] .....

dichiarano sotto la propria responsabilità che al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate, che importano o producono nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti in tali apparecchiature sono considerati nel sistema di quote dell'Unione di cui al Capo IV del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> in quanto:

[si prega di contrassegnare l'opzione pertinente; la copertura del sistema di quote avviene secondo una o più delle opzioni riportate qui di seguito]

- A. sono titolari di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e inserite nel registro di cui all'articolo 17 di detto regolamento, al momento dell'immissione in libera pratica per l'utilizzo della quota di un produttore o importatore di HFC, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014, per la quantità di HFC contenuti nelle apparecchiature.
- B. [unicamente per gli importatori di apparecchiature] gli HFC contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, e l'impresa che ha immesso gli HFC sul mercato ha redatto una dichiarazione in cui afferma che la quantità di HFC è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e della sezione 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione <sup>[2]</sup>.
- C. [unicamente per le apparecchiature fabbricate nell'Unione] gli HFC caricati nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato da un produttore o importatore di HFC cui si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014.

[nome e funzione del rappresentante legale] .....

[firma del rappresentante legale] .....

[data] .....

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

## 10.2. Verifica e trasmissione dei documenti di verifica

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, l'organismo di controllo fornisce un'indicazione del grado di accuratezza:

L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica ... [compresa] un'indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Un modello per l'indicazione del grado di accuratezza si trova alla pagina seguente (pag. 43).

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879:

"Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti."

Le informazioni richieste nello strumento online circa il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti presentano la stessa struttura della parte (2) *Sostanza della verifica* nel modello che segue per l'indicazione del grado di accuratezza.

La documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità degli importatori di apparecchiature per apparecchiature coperte da una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è la seguente<sup>21</sup>:

- un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni:
  - i) le informazioni del modello;
  - ii) il numero di unità per modello;
  - iii) il tipo di HFC contenuto in ciascun modello;
  - iv) il quantitativo di HFC in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino;
  - (v) la quantità totale di HFC in chilogrammi e in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.
- la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione;
- solo nel caso in cui gli HFC contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi in commercio nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione:
  - i) una bolla di consegna o fattura;
  - ii) una dichiarazione redatta dall'impresa che ha immesso in commercio gli HFC, attestante che la quantità di HFC è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione<sup>22</sup>.

Per i fabbricanti che caricano le apparecchiature con HFC nell'UE, occorre la seguente documentazione:

- un elenco riportante le apparecchiature e il tipo e la quantità totale in chilogrammi per tipo di HFC contenuti nelle apparecchiature; questo elenco non è necessario se è possibile dimostrare che gli HFC contenuti nelle apparecchiature erano già stati immessi in commercio prima del caricamento, ad esempio se acquistati da un'altra azienda;

<sup>21</sup>Si noti che la documentazione da conservare per le apparecchiature caricate con HFC nell'UE è leggermente diversa; cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.

<sup>22</sup> Cfr. articolo 15, paragrafo 2, lettera c) e articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e sezione 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (1)

## Guida per gli importatori di apparecchiature

- una bolla di consegna o fattura se gli HFC già immessi in commercio sono stati forniti da un'altra azienda;
- la dichiarazione in dogana relativa all'importazione e all'immissione in libera pratica degli HFC da parte del fabbricante prima del caricamento;
- la prova che le procedure doganali pertinenti sono state espletate quando l'apparecchiatura viene immessa sul mercato, per gli HFC importati ma non immessi in libera pratica dal fabbricante prima del caricamento;
- un elenco che attesti il quantitativo di HFC contenuti nell'apparecchiatura, per gli HFC prodotti dallo stesso fabbricante.

**Indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti<sup>23</sup>**

e

**Indicazione delle conclusioni dell'organismo di controllo circa il grado di accuratezza nello strumento di comunicazione<sup>24</sup>**

**1) Identificazione della società, anno e relazione pertinente**

Le dichiarazioni di conformità verificate sono state redatte dal seguente importatore<sup>25</sup> di apparecchiature:

Denominazione sociale: _____
Numero di identificazione nel registro degli idrofluorocarburi <sup>26</sup> : _____
<b>Per le imprese stabilite nell'UE:</b>
Numero di partita IVA: _____
<b>Per le imprese stabilite fuori dall'UE:</b>
Paese di stabilimento: _____
Nominativo del rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione ai fini del rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n. 517/2014: _____
Numero di partita IVA del rappresentante esclusivo: _____

Le dichiarazioni di conformità verificate si riferiscono al seguente anno civile:

Anno: _____ [aaaa]
--------------------

L'importatore di apparecchiature ha trasmesso una relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e delle sezioni 11, 12 e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione per l'anno civile specificato sopra:

Sì:

- in caso affermativo, specificare la relazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 alla quale si riferisce la verifica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 (URL della relazione<sup>27</sup> nel Business Data Repository (BDR) SEE, data e ora di trasmissione):

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

<sup>25</sup> Laddove l'impresa sia nel contempo un fabbricante di apparecchiature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2016 della Commissione e un importatore, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, la dichiarazione si applica esclusivamente alle attività e agli obblighi dell'impresa in quanto importatore.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 <https://webgate.ec.europa.eu/ods2/>

<sup>27</sup> Si considera come relazione il file XML contenuto nella busta indicata (non eventuali file .pdf anch'essi contenuti nella busta).

URL:  
https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/ \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ /  
Trasmissione: \_\_ / \_\_ / \_\_ : \_\_ [gg/mm/aaaa hh:mm]

No

## 2) Sostanza della verifica

L'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, verifica le seguenti informazioni circa l'importatore delle apparecchiature:

**Indicazione del grado di accuratezza** (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione):

a) le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità e nella relativa documentazione sono coerenti con la relazione trasmessa a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati<sup>28,29</sup>:

- Sì  
 No

b) le informazioni contenute nella o nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione<sup>30</sup> sono accurate e complete sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione, con un grado ragionevole di sicurezza:

- Sì  
 No

c) nel registro degli HFC<sup>31</sup>, al 31 dicembre dell'anno civile di cui sopra, c'era sufficiente disponibilità di autorizzazioni per tutti i casi nei quali si è scelta l'opzione A<sup>32</sup> nella dichiarazione di conformità:

- Sì  
 No  
 L'opzione A non è stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione

<sup>28</sup> E delle sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione

<sup>29</sup> Laddove non sia stata trasmessa una relazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e delle sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione o l'impresa abbia trasmesso una relazione con "nulla da segnalare" attestante la propria esenzione dall'obbligo di trasmettere una relazione:

- è opportuno spuntare "Sì" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC (refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore) precaricate importate sia stato inferiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;
- è opportuno spuntare "No" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC precaricate importate sia stato pari o superiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;

<sup>30</sup> La relativa documentazione è specificata nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2016 della Commissione e comprende, a titolo di esempio, la documentazione doganale.

<sup>31</sup> Di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014

<sup>32</sup> Ai sensi dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione

d) esiste una dichiarazione dell'impresa che immette in commercio gli HFC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2016 della Commissione per tutti i casi nei quali è stata scelta l'opzione B<sup>32</sup> nella dichiarazione di conformità, che copre i quantitativi pertinenti:

- Sì
- No
- L'opzione B non è stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione

**Solo per le imprese al di sotto della soglia di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per l'obbligo di comunicazione ai sensi**

**dell'articolo 19 del regolamento sui gas fluorurati:**

indicare il numero di autorizzazioni all'uso di quote (in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, arrotondate alla tonnellata completa più vicina), come confermato nella relazione dell'organismo di controllo indipendente, e necessario per coprire gli HFC che ha immesso sul mercato in impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore importati per l'anno civile in questione:  t CO<sub>2</sub> eq.

## 11. Informazioni aggiuntive

**Punti di contatto nazionali per i gas fluorurati**

[https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact\\_list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf)

**Commissione europea, pagina sui gas fluorurati a effetto serra**

[https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas\\_it](https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_it)

Il presente "Documento di orientamento: importazione di apparecchiature precaricate" e altri documenti di orientamento sono disponibili nella pagina della Commissione europea dedicata ai gas fluorurati, all'interno della sezione **Documentazione**.

## Allegato I Modello della relazione di verifica

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		<i>Spiegazioni</i>
I) Sintesi degli obblighi di comunicazione e verifica		<i>L'organismo di controllo deve riassumere nella sua relazione gli obblighi pertinenti in materia di comunicazione e verifica</i>
Dichiarazioni di conformità	<p>Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, articolo 14, paragrafo 2:                      All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.                      (...)                      I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dal momento dell'immissione in commercio di tali apparecchiature.                      Articolo 14, paragrafo 1:                      A decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con HFC sono immesse in commercio unicamente se gli HFC caricati nelle apparecchiature sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV.</p>	
Obblighi di comunicazione	<p>di                      Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, articolo 19, paragrafo 4:                      Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione.</p>	
Obblighi di verifica	Articolo 14, paragrafo 2:	<i>Il riferimento al sistema di quote di cui all'articolo 14,</i>

<b>Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra</b>		<b>Spiegazioni</b>
	(...) A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora gli HFC contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l'accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l'anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. (...)	<i>paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 implica che la soglia di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di HFC all'anno si applica anche alle apparecchiature precaricate. L'articolo 14 mira a garantire che gli HFC contenuti nelle apparecchiature fossero soggetti allo stesso regime degli HFC sfusi e non a imporre norme più rigorose.</i>
<b>Comunicazione della verifica</b>	Articolo 19, paragrafo 5: Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono HFC non immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, trasmettono alla Commissione un documento di verifica rilasciato conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.	<i>Le imprese caricano la relazione di verifica entro il 31 marzo nella sotto-collezione "caricare i documenti di verifica (importatori di apparecchiature)" nella documentazione relativa ai gas fluorurati dell'impresa nel registro BDR (Business Data Repository) dell'AEA (<a href="https://bdr.eionet.europa.eu/">https://bdr.eionet.europa.eu/</a>)</i>
<b>II) Dati dell'impresa</b>		<b>L'organismo di controllo deve identificare chiaramente l'impresa la cui relazione è stata verificata.</b>
Nome dell'organizzazione		
Indirizzo dell'organizzazione		
Numero di identificazione IVA		
Rappresentante esclusivo nell'UE		<i>Identificare il rappresentante esclusivo è pertinente solo se l'impresa che trasmette la relazione è situata al di fuori dell'UE</i>
Indirizzo del rappresentante esclusivo		
Contatto (nome, cognome)		<i>Per le imprese che trasmettono la relazione situate nell'UE, si tratta del referente/dei referenti dell'impresa.</i>
E-mail di contatto		<i>Per le imprese che trasmettono la relazione situate al di fuori dell'UE, si tratta del referente/dei referenti del</i>

<b>Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra</b>	<b><i>Spiegazioni</i></b>
	<i>rappresentante esclusivo.</i>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		<b>Spiegazioni</b>
III) Dettagli della relazione sui gas fluorurati		<b>È estremamente importante identificare chiaramente la relazione dell'impresa soggetta alla verifica, in quanto le imprese potrebbero presentare più versioni della relazione nel BDR.</b>
Anno della transazione		L'anno della transazione è quello in cui è stata effettuata la produzione o l'importazione degli HFC.
URL della relazione trasmessa nel BDR		
Data e ora della trasmissione nel BDR		
Attività	<input type="checkbox"/> <i>Produttore UE di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>HFC (allegato I, sezione 1)</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Altri gas fluorurati di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014</i></li> </ul> <input type="checkbox"/> <i>Importatore (gas sfusi) di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>HFC (allegato I, sezione 1) o miscele (inclusi polioli premiscelati) contenenti HFC</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Altri gas fluorurati di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014</i></li> </ul> <input type="checkbox"/> <i>Esportatore di gas sfusi</i> <input type="checkbox"/> <i>Utilizzatore di materie prime dell'UE</i> <input type="checkbox"/> <i>Impresa di distruzione dell'UE</i> <input type="checkbox"/> <i>Importatore di prodotti/apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'allegato I o II:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Importatore di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria o pompe di calore precaricate con HFC o miscele contenenti HFC</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Importatore di altri prodotti o apparecchiature contenenti i gas fluorurati di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014</i></li> </ul>	<b>Selezione della quota di attività nella relazione verificata.</b>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		Spiegazioni
	<input type="checkbox"/> <i>Impresa che ha concesso un'autorizzazione all'uso della propria quota di HFC a un'altra impresa:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Impresa che ha ricevuto la sua quota esclusivamente sulla base di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, (riserva per i nuovi entranti) (E CON previa autorizzazione per l'uso della quota di HFC)</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Senza obbligo di relazione (relazione con "nulla da segnalare")</i></li> </ul>	
<b>IV) Contesto</b>		<b>L'organismo di controllo deve riassumere le pertinenti modifiche al quadro operativo dell'impresa.</b>
Modifiche rispetto agli anni precedenti		<i>Riassumere le modifiche nelle attività dell'impresa, altre richieste da parte delle autorità, nuovi gas, ecc.</i>
<b>V) Sintesi del processo di verifica</b>		Per ulteriori orientamenti sul processo di verifica, si prega di consultare anche il documento "Verification by Auditors" disponibile all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf">https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf</a> .
<b>Strategia di verifica</b>		<i>Descrivere la strategia di verifica in dettaglio</i>
▪ <i>Valutazione del rischio:</i>		<i>(alto, moderato, basso)</i>
▪ <i>Strategia di campionamento</i>		<i>(controllo completo dei dati, campionamento casuale...)</i>
▪ <i>numero di giorni impiegati per la verifica</i>		
<b>Dettagli relativi alla verifica in loco</b>	<b>Imprese visitate durante la verifica:</b>	
▪ <i>Data(e) della(e) visita(e):</i>		
▪ <i>Nome del (principale) responsabile(i) della verifica / esperti tecnici</i>		

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		<i>Spiegazioni</i>
<i>che intraprendono la(e) visita(e) in loco:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Giustificazione per la mancata visita in loco</i></li> </ul>		

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		<i>Spiegazioni</i>
VI) Risultati della verifica		
Valutazione generale		<i>Le dichiarazioni generali devono riguardare in particolare le seguenti categorie</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Accuratezza / Incertezza</i></li> </ul>		<i>Tutti i dati richiesti sono considerati accurati e completi? È stato applicato il principio della prudenza? Il responsabile della verifica dispone di prove indicanti che gli HFC contenuti nelle apparecchiature segnalate nella sezione 12 (in base alle esenzioni autorizzate dall'opzione B della dichiarazione di conformità) erano stati effettivamente contabilizzati nel sistema delle quote UE prima di essere esportati come gas sfusi e poi reimportati all'interno delle apparecchiature? Il responsabile della verifica ha accertato che i prodotti/apparecchiature segnalati nella sezione 11P ("Altri prodotti e apparecchiature") non devono essere segnalati come apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore nella sezione 11A — 11F?</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Completezza</i></li> </ul>		<i>Sono stati segnalati tutti i gas fluorurati contemplati dal regolamento? Sono state completate tutte le sezioni pertinenti della relazione sui gas fluorurati?</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Coerenza con la precedente relazione</i></li> </ul>		<i>I responsabili della verifica devono verificare in particolare se le scorte al 1° gennaio sono conformi con quelle al 31 dicembre segnalate l'anno precedente (solo nel caso in cui l'impresa comunica anche le scorte sfuse nella sezione 4 o le scorte in attesa della distruzione nella sezione 8).</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Coerenza interna</i></li> </ul>		<i>Esistono contraddizioni tra i dati inseriti in diverse sezioni della relazione?</i>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		<b>Spiegazioni</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Trasparenza</i></li> </ul>		<i>Descrivere se ci sono piste di controllo chiare e trasparenti</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sistema di gestione e di controllo dei dati</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>La gestione dei dati copre tutti gli aspetti di un sistema di gestione della qualità (SGQ) modernissimo, incluse la qualifica del personale chiave, le procedure documentate di raccolta dati e le procedure di controllo, l'archiviazione dei dati e la verifica interna.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>La gestione dei dati descrive alcuni aspetti del SGQ, tra cui le procedure documentate di qualifica e il controllo, l'archiviazione dei dati e la verifica interna.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>La gestione dei dati non segue un SGQ documentato.</i></li> </ul>	<i>I responsabili della verifica devono valutare il sistema di gestione e controllo dei dati applicato dall'impresa</i>
<p><b>Necessità verificata di autorizzazione all'uso di quote per gli HFC immessi sul mercato dell'UE dall'impresa in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore importate nell'anno civile specificato [in unità di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente calcolate conformemente al regolamento (UE) n. 517/2014 ]</b></p>		<i>I responsabili della verifica devono precisare la necessità verificata di autorizzazione all'uso di quote da segnalare nella sezione 13D.</i>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		Spiegazioni
Principali conclusioni dell'organismo di controllo		<i>Principali conclusioni della verifica che devono essere comunicate dalle imprese durante il caricamento della relazione di verifica nel BDR</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Parere sulla verifica</i></li> </ul>	<p>Abbiamo svolto il test allo scopo di determinare se la relazione sui gas fluorurati è sufficientemente affidabile e priva di inesattezze rilevanti.</p> <p><b>Conclusioni della verifica:</b> Abbiamo controllato la relazione sui gas fluorurati come descritto sopra. Sulla base del nostro esame...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> confermiamo con ragionevole certezza che la relazione sui gas fluorurati è soddisfacente e accurata</li> <li><input type="checkbox"/> giudichiamo con ragionevole certezza che la relazione sui gas fluorurati è - con i seguenti commenti - soddisfacente e accurata (Commenti da precisare)</li> <li><input type="checkbox"/> non si è potuto verificare con sufficiente certezza che la comunicazione sui gas fluorurati non contiene inesattezze rilevanti.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità e nella relativa documentazione sono coerenti con la relazione trasmessa a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sì</li> <li><input type="checkbox"/> No</li> </ul>	<p><i>Nei casi in cui non è stata presentata alcuna relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardante le sezioni 11 e 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione o se l'impresa ha presentato una relazione con "nulla da segnalare" secondo la quale la società non era tenuta a presentare una relazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>è opportuno spuntare "Sì" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC (refrigerazione, condizionamento d'aria e</i></li> </ul>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		Spiegazioni
		<p><i>pompe di calore) precaricate importate sia stato inferiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• è opportuno spuntare "No" laddove il quantitativo totale di HFC immesso in commercio nel corso dell'anno civile in questione in apparecchiature RAC precaricate importate sia stato pari o superiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente secondo le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>▪ Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità e nella relativa documentazione sono accurate e complete sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione, con un grado ragionevole di sicurezza:</i></li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì	<p><i>La relativa documentazione è specificata nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2016 e comprende, a titolo di esempio, la documentazione doganale.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>▪ Nel registro HFC, al 31 dicembre dell'anno civile di cui sopra, c'era sufficiente disponibilità di autorizzazioni per tutti i casi nei quali si è scelta l'opzione A nella dichiarazione di conformità:</i></li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> L'opzione A non è stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione	<p><i>Il registro HFC di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 fa parte del portale sui gas fluorurati e del sistema di rilascio delle licenze all'indirizzo <a href="https://webgate.ec.europa.eu/ods2/">https://webgate.ec.europa.eu/ods2/</a>.</i></p> <p><i>Opzione A ai sensi dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione</i></p>

Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra		Spiegazioni
<p>▪ Esiste una dichiarazione dell'impresa che immette in commercio gli HFC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2016 della Commissione per tutti i casi nei quali è stata scelta l'opzione B nella dichiarazione di conformità, che copre i quantitativi pertinenti:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì  <input type="checkbox"/> No  <input type="checkbox"/> L'opzione B non è stata utilizzata in nessuna dichiarazione di conformità per l'anno civile in questione</p>	<p>Opzione B ai sensi dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione</p>
<p>Numero di autorizzazioni all'uso di quote necessario a coprire gli HFC immessi sul mercato in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore importate per l'anno civile in questione</p>	<p>[ t CO<sub>2</sub> eq]</p>	<p>Solo per le imprese al di sotto della soglia di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento sui gas fluorurati                      Per le società che hanno presentato una relazione ai sensi dell'articolo 19, il numero indicato qui dovrebbe essere lo stesso di quello menzionato sopra come "Necessità verificata di autorizzazione all'uso di quote".                      Quantitativi in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, arrotondati alla tonnellata completa più vicina.</p>
<p>Raccomandazioni del responsabile della verifica per il miglioramento</p>		<p>L'eventuale raccomandazione deve essere formulata in modo tale da risultare comprensibile a soggetti che conoscono l'applicazione del regolamento, ma senza una conoscenza specifica delle procedure dell'impresa.</p>

<b>Elementi da riprendere nella relazione di verifica dell'organismo di controllo indipendente a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra</b>		<b>Spiegazioni</b>
<b>VII) Informazioni su responsabile della verifica e accreditamento</b>		
Responsabile della verifica		
Responsabile del riesame indipendente		<i>Identificare il responsabile del riesame indipendente nell'organismo di verifica accreditato</i>
Contatti		
Data del contratto di verifica		
<b>Timbro e firme, data</b>		<i>Firme del responsabile della verifica e del responsabile del riesame indipendente per l'organismo di verifica</i>
<b>Il responsabile della verifica/organismo di verifica è:</b>	<input type="checkbox"/> <i>accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o</i> <input type="checkbox"/> <i>accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.</i>	
<b>Certificato di accreditamento</b>		<i>Numero e data di emissione</i>